

ALLEGATO A - Sistema "ANA CN-ER"

ALLEGATO B - Schema di Accordo Attuativo della Community Network Emilia-Romagna per l'attuazione del Sistema "ANA CN-ER" [con i Comuni]

- **ALLEGATO 1** - Architettura, servizi, governance e linee guida tecniche-organizzative del sistema
- **ALLEGATO 2** – Schema di convenzione per l'attuazione del sistema "ANA CN-ER" - Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna [con le Amministrazioni precedenti]
- **ALLEGATO 3** - Dichiarazione dei diritti di accesso del Comune
- **ALLEGATO 4** - Modello per la designazione del responsabile del trattamento dei dati
- **ALLEGATO 5** - Modello designazione della Regione Emilia-Romagna quale responsabile Esterno del trattamento dei dati personali (per le attività di monitoraggio)

ALLEGATO A

Sistema "ANA CN-ER"

Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna

1. Obiettivi

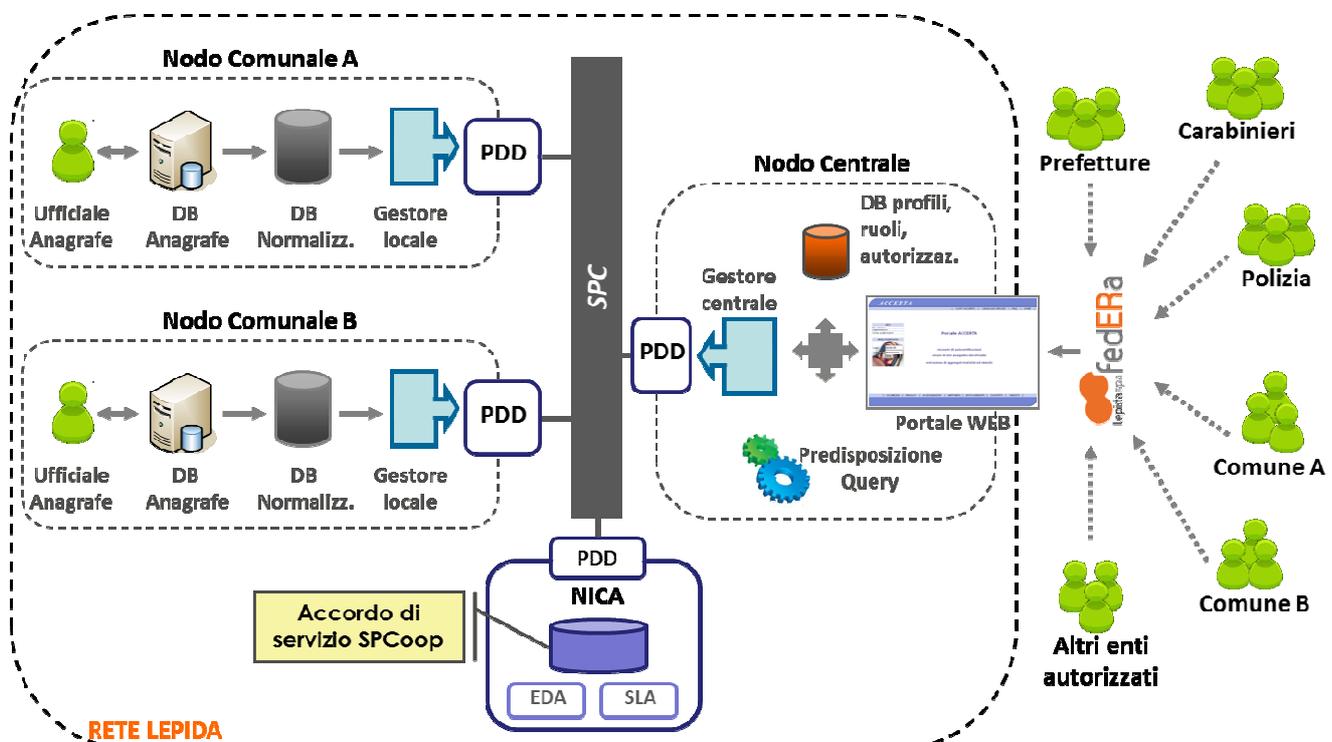
Il sistema ANA-CN-ER nasce con l'obiettivo di facilitare i Comuni del territorio regionale, nonché gli altri enti aventi diritto, nella consultazione di dati anagrafici e l'estrazione di elenchi. Sotto questo profilo, garantisce anche l'adempimento di quanto previsto dall'art. 43, comma 4° del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono consentire alle altre pubbliche amministrazioni la libera consultabilità per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati, così come recentemente rafforzato dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tale ruolo diventa ancor più strategico a seguito delle recenti nuove disposizioni, contenute nell'art. 15 della legge 183/2011 art. 15 (legge di stabilità 2012), che obbliga le anagrafi a regolarizzare gli scambi telematici dei dati per consentire a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici di acquisire, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza, i dati e le informazioni anagrafiche fino ad ora oggetto di certificati.

Il Sistema ANA-CN-ER costituisce quindi l'infrastruttura tecnico-organizzativa di riferimento per l'accesso alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale da parte dei Soggetti Consultanti, ovvero le PPAA autorizzate (Prefetture, Questure, Carabinieri, Procure, Province, etc.), Ordini professionali e soggetti privati gestori di servizi pubblici, che spesso sono costretti ad interagire con i diversi Comuni con modalità complesse e dispendiose (posta, fax, e-mail, download).

La sua architettura prevede una struttura di intermediazione centrale, detta anche nodo centrale (a livello regionale e/o provinciale) e da tanti nodi periferici quanti sono i Comuni del territorio regionale che aderiscono al servizio: presso tali nodi è installato un DB normalizzato popolato tramite uno scarico dati proveniente dal legacy demografico del comune, compatibilmente con un tracciato standard.

Attraverso il portale web esposto dal nodo centrale i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni, veicolano le proprie richieste di accesso ai dati anagrafici che vengono quindi inoltrate al Comune di riferimento e da questo, attraverso il nodo centrale, all'amministrazione richiedente.



A supporto del Sistema, è stato definito un impianto convenzionale che prevede uno schema che regola il rapporto fra i Comuni aderenti e la Regione, la quale a sua volta stipula apposite convenzioni con i vari soggetti interessati alla fruizione del servizio, definendo nel dettaglio le modalità di accesso ai dati anagrafici in base alle norme giuridiche che lo sostengono.

L'impianto normativo ed organizzativo è stato impostato nell'ambito della Comunità Tematica dei Servizi anagrafici e demografici, ed è stato approfondito nell'ambito del progetto di pilotaggio del servizio Accerta (su cui si basa il sistema ANA CN-ER) svolto presso il territorio provinciale di Modena. Tale processo si è sviluppato in linea con quanto dichiarato nell'art. 58 comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale, che dichiara che le amministrazioni devono stipulare, attenendosi alle Linee guida emanate da DigitPA, delle convenzioni per consentire l'accesso alle banche dati di cui sono titolari. Gli schemi convenzionali elaborati garantiscono un corretto ed efficace utilizzo del sistema tecnologico nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Parallelamente alla definizione dell'impianto organizzativo, si è proceduto con la somministrazione del questionario per la rilevazione delle specifiche esigenze informative di Pubbliche Amministrazioni, Ordini Professionali e Soggetti gestori di servizi pubblici che necessitano di acquisire la conoscenza quantitativa e qualitativa della popolazione residente. Al termine di tale indagine articolata a livello regionale, provinciale e in alcuni casi, sui comuni capoluogo, è possibile acquisire una mappa delle esigenze informative delle diverse PPAA, ma soprattutto le fonti normative/istituzionali che legittimano tali soggetti al trattamento dei singoli dati anagrafici e che rappresentano la componente fondamentale delle convenzioni fra Regione ed amministrazioni precedenti di cui al punto precedente.

L'architettura giuridica e tecnologica del servizio ANA-CNER, è stata condivisa attraverso incontri e colloqui, con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero dell'Interno e DigitPA.

2. Architettura della soluzione

L'architettura generale del sistema, illustrata in figura 1, si articola su due livelli: il nodo centrale ed i nodi periferici:

- sul nodo centrale si trova il portale cui accedere per effettuare le interrogazioni;
- presso i nodi periferici si trova un database "normalizzato", sul quale vengono riversati, attraverso appositi scarichi dal sistema di back office demografico dell'Ente, i dati anagrafici della popolazione, in modo conforme ai tracciati di eToscana (<http://www.e.toscana.it/>).

Il dialogo tra nodo centrale e nodo periferico avviene tramite web service.

La soluzione ANA-CNER è basata sul modello di architettura Client-Server, in cui vi sono più Nodi Periferici Comunali che afferiscono ad un unico Nodo Centrale a livello Provinciale.

Nodo centrale

Nel nodo centrale viene installato il cuore del sistema ANA-CNER e costituisce il centro da cui è possibile gestire l'intero sistema. Tutti i nodi periferici devono essere censiti opportunamente sul nodo centrale affinché possano essere raggiunti. Il nodo centrale necessita per il suo corretto funzionamento del web server *Tomcat*. L'accesso ai servizi dall'esterno deve avvenire preferibilmente attraverso *Apache*. I componenti che costituiscono il **nodo centrale** sono i seguenti:

- **Portale ANA-CNER:** un'applicazione web fulcro dell'infrastruttura. E' una web application che implementa il pattern MVC utilizzando il framework Struts (<http://struts.apache.org/>) e che espone funzionalità di amministrazione, configurazione e consultazione. In particolare:
 - o autenticazione utenti;
 - o amministrazione e configurazione degli enti, profili, utenti;
 - o autorizzazione visure;
 - o abilitazione visure;
 - o richiesta visura;
 - o richieste elenchi/aggregati e consultazione richieste già inoltrate.

- **modulo di predisposizione query e reporting:** è l'interfaccia che permette la predisposizione (disegno) delle query e dei report da effettuare sui nodi periferici;
- **gestore Centrale:** è un demone che elabora le richieste pendenti e le smista verso i nodi periferici; quando i dati divengono disponibili, aggrega i risultati, li formatta e li rende disponibili al richiedente. Il Gestore Centrale funge da Client dei web service esposti dal nodo periferico;
- **DB nodo centrale:** sul nodo centrale è presente un database dove vengono mantenute tutte le informazioni di configurazione degli enti, utenti, abilitazioni, autorizzazioni e su cui si tracciano tutte le attività svolte dagli utenti attraverso il portale. Può essere anche installato un database per simulare un nodo periferico, utile al termine del disegno di una nuova query per testarne il funzionamento e verificare il contenuto informativo.

Sia il Portale ANA-CNER che il modulo Gestore Centrale utilizzano il framework Hibernate (<http://www.hibernate.org/>) per l'interfacciamento alla base dati, così da rendere il sistema indipendente dalla piattaforma di database utilizzata, mentre il *modulo di predisposizione query e reporting* supporta ad ora solo la piattaforma DB Oracle.

Nodo periferico

Su ogni **nodo periferico**, basato sul web server Tomcat, sono presenti i seguenti moduli:

- Gestore locale;
- Estrattore nodo periferico;
- DB normalizzato.

Il modulo "Gestore Locale" è un demone eseguito parallelamente su ogni nodo periferico. Elaborata le richieste pervenute invocando il modulo Estrattore Nodo Periferico e, ad elaborazione conclusa, inoltra la notifica al nodo centrale. Il nodo periferico funge da Client dei web service esposti dal nodo centrale.

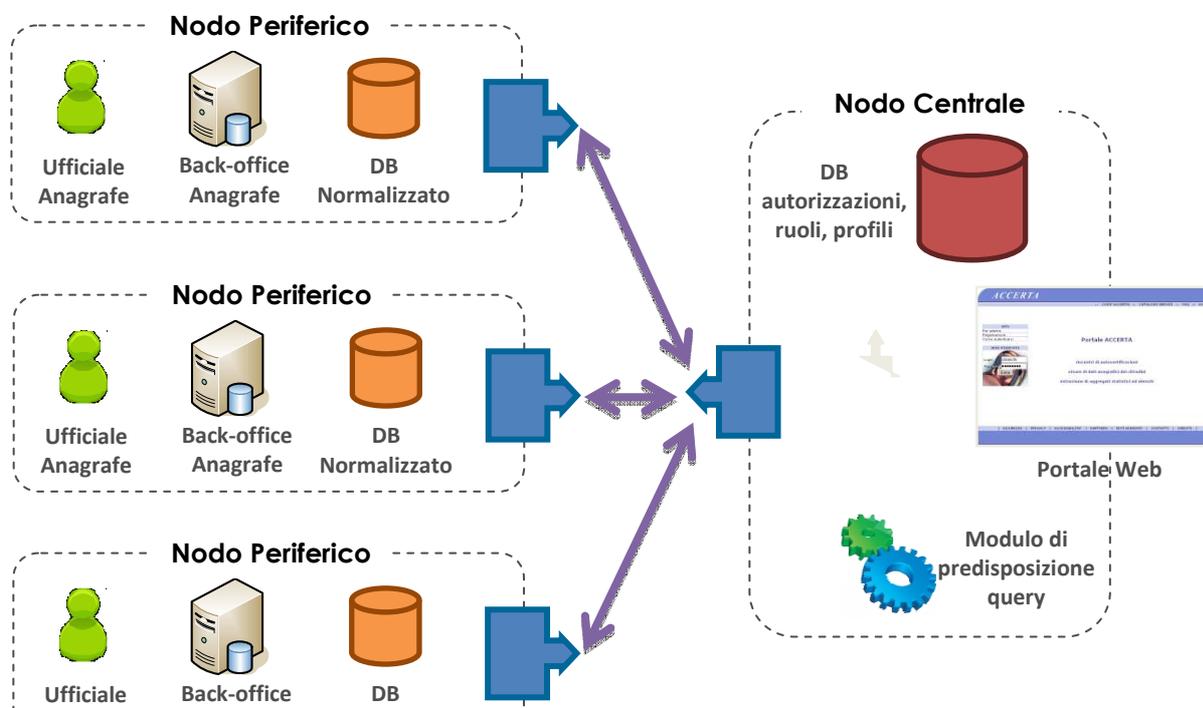


Figura 1. Architettura generale del sistema ANA-CNER

Il DB normalizzato è il database presente su ogni nodo periferico, su cui vengono caricati i dati del back office demografico, utilizzando opportuni script di caricamento che vengono eseguiti periodicamente.

Il popolamento del DB normalizzato avviene attraverso file di dati compatibili con il tracciato di integrazione anagrafi di e-Toscana.

Mentre il modulo Gestore Locale utilizza il framework Hibernate (<http://www.hibernate.org/>) per l'interfacciamento alla base dati, così da rendere il sistema indipendente dalla piattaforma di database utilizzata, il modulo Estrattore del nodo periferico supporta ad ora solo la piattaforma DB PostgreSQL, essendo gli script di popolamento del DB normalizzato realizzati tramite il linguaggio di scripting di PostgreSQL.

Nel caso in cui si installassero più nodi periferici su un unico server tutte queste componenti devono essere replicate e deve essere predisposto un db per ogni comune.

Attori del sistema

Sono elencati di seguito le tipologie di Attori coinvolti nel sistema.

Tipologia	Descrizione
Nodo centrale	Gestisce il nodo centrale, ed ha il ruolo di coordinatore tecnologico della soluzione.
Erogatore	Mette a disposizione i dati agli Enti fruitori. Gli enti erogatori attualmente possono essere solo i Comuni.
Fruitore	Inoltra richieste di consultazione agli Enti erogatori. Esempi di Enti fruitori sono i Comuni, la polizia, i carabinieri, ecc.
Erogatore/Fruitore	Mette a disposizione i dati agli Enti fruitori e inoltra richieste di visure agli Enti erogatori. Esempi di Enti erogatori/fruitori per ora sono solo i comuni, in quanto un comune può richiedere visure ad altri Erogatori, ma nello stesso tempo può ricevere richieste di visure da altri Fruitori.

Scenario di interazione

Nel seguito vengono elencati gli step dello scenario di interazione relativo ad una richiesta da parte di un utente, rispetto allo schema architetturale illustrato in precedenza:

- L'utente dal portale web effettua una richiesta di consultazione;
- Il gestore centrale smista la richiesta ai vari comuni coinvolti dalla stessa;
- Il gestore locale elabora la richiesta;
- Al nodo periferico che ha terminato l'elaborazione correttamente, il gestore centrale richiede il messaggio di risposta;
- Ottenute tutte le risposte dai nodi periferici, se tutte positive, il gestore centrale aggrega i risultati e li mette a disposizione dell'utente.

I dati vengono scambiati tramite l'invocazione di due web service, uno esposto dal nodo centrale, uno esposto dai nodi periferici.

3. Servizi e funzionalità

Di seguito vengono illustrate le funzionalità principali del sistema, ed in particolare il servizio di consultazione, messo a disposizione delle amministrazioni procedenti, in funzione dei propri diritti di accesso al dato anagrafico.

Consultazione

L'utente una volta autenticato con l'inserimento delle credenziali FedERa, accede alla pagina principale dell'applicazione, dove può visualizzare le informazioni sugli ultimi accessi effettuati, con il dettaglio di data, ora e indirizzo IP di rete.

Accedendo alla funzionalità *visura* l'utente può effettuare una consultazione fra quelle per le quali la sua amministrazione di appartenenza è stata abilitata: l'utente compila i campi di ricerca, e seleziona da un elenco i Comuni sui quali intende fare la consultazione. Tale elenco presenta all'utente solamente i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento della propria amministrazione, così come definito in convenzione. Conclusa la compilazione dei campi, l'ente invia la sua richiesta di consultazione che produce l'elenco di persone corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti. Selezionando una determinata persona, l'utente può quindi selezionare la visura di proprio interesse, fra l'elenco di visure per le quali la propria amministrazione è autorizzata ad accedere.

Per le amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, è inoltre possibile, l'estrazione di elenchi.

Funzioni di amministrazione e di logging

L'amministratore centrale ha a disposizione una serie di funzionalità per la profilazione degli enti e degli utenti, la predisposizione delle visure standard e la loro abilitazione ai diversi profili. Può inoltre produrre statistiche per verificare il corretto utilizzo del sistema e scoprire eventuali abusi, così come può accedere alle funzionalità di monitoraggio e di logging, per tenere sotto controllo tutte le attività degli utenti sul sistema.

L'amministratore locale (sia del Comune che dell'Amministrazione precedente), ha a disposizione delle funzionalità per la registrazione degli utenti del proprio ente, la loro abilitazione e disabilitazione, il monitoraggio sulle operazioni effettuate dai propri utenti..

L'amministratore locale del Comune, ha inoltre a disposizione delle funzionalità per monitorare gli accessi ai propri dati.

Le abilitazioni alle funzioni principali del sistema faranno sì che gli utenti visualizzino solo gli elementi del menu corrispondenti a tali funzioni.

Sistema di autenticazione federata: FedERa

Il Sistema di autenticazione di ANA-CNER è integrato con FedERa, l'infrastruttura di Regione Emilia Romagna per l'autenticazione federata (<http://www.lepida.it/chi/per-la-pubblica-amministrazione/autenticazione-federata-federa>).

Attraverso FedERa gli utenti degli Enti (sia utenti interni, sia cittadini) utilizzano delle credenziali univoche a livello regionale; in questo modo, gli utenti possono accedere a diversi portali/applicazioni con le stesse credenziali.

FedERa identifica gli utenti con diversi livelli di affidabilità dell'identità digitale:

- nessuna identificazione;
- identificazione debole;
- identificazione forte

Nel caso degli utenti del sistema ANA-CNER, viene richiesto il livello di identificazione forte in cui dati degli utenti sono verificati da un operatore dell'Identity Provider che ne controlla la corrispondenza con quelli contenuti in un documento di identità valido presentato dall'utente. L'Identity Provider può accettare documenti consegnati di persona.

I documenti accettati sono Carta di Identità, Passaporto e Patente di Guida. Gli estremi del documento sono annotati ed una fotocopia dello stesso viene conservata. Equivalentemente l'utente si registra al servizio usando una carta di autenticazione elettronica tipo carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica.

Ulteriori informazioni sul sistema FedERa sono disponibili sul sito di Lepida SpA: <http://www.lepida.it>

Sistema di Cooperazione Applicativa: ICAR-ER

Il sistema ANA-CNER prevede l'interscambio di dati, tramite invocazione di web service, fra Pubbliche Amministrazioni distinte.

Affinché lo scambio di dati inter-ente sia conforme allo standard SPCoop e siano garantiti i principali criteri di sicurezza (autenticazione, riservatezza, integrità, tracciabilità, non ripudiabilità), i web service di comunicazione fra DB Centrale e DB normalizzato sono stati adeguati rispetto alle specifiche SPCoop, ed in particolare per poter inter-operare attraverso l'infrastruttura ICAR-ER.

ICAR-ER è l'infrastruttura di cooperazione applicativa basata su ICAR, messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna ed utilizzabile dagli Enti della Regione Emilia-Romagna. Le sue principali componenti sono il NICA (Nodo di Interconnessione per la Cooperazione Applicativa) e la PDD conforme alle specifiche SPCoop e nativamente integrata con il NICA.

4. Impianto normativo-organizzativo

Come indicato in premessa, a supporto del Sistema, è stato definito un impianto convenzionale che prevede uno schema che regola il rapporto fra i Comuni aderenti e la Regione, la quale a sua volta stipula apposite convenzioni con i vari soggetti interessati alla fruizione del servizio, definendo nel dettaglio le modalità di accesso ai dati anagrafici in base alle norme giuridiche che lo sostengono.

All'interno di questi schemi è possibile rinvenire, con chiarezza, tutte le informazioni e le disposizioni relative alla realizzazione e gestione dei progetti.

L'impianto convenzionale predisposto è articolato nel seguente modo:

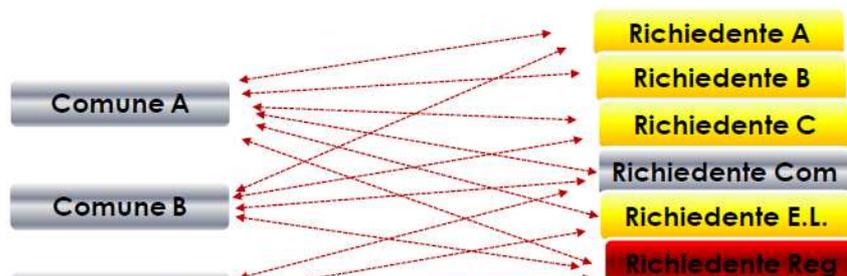


Figura 2 - Convenzioni fra Comuni e Richiedenti nel "modello classico"

- la Regione e i Comuni: un primo schema regola il rapporto fra il nodo centrale, coordinatore organizzativo e tecnologico della soluzione, e i Comuni, titolari ed erogatori del dato anagrafico.

- la Regione e le amministrazioni precedenti: il nodo Centrale, stipula apposite convenzioni con ciascuna pubblica amministrazione che intende accedere al sistema, definendo le modalità di consultazione del dato anagrafico sulla base di norme e regolamenti e di una formale autorizzazione dei singoli comuni.

L'identificazione della Regione, come unico interlocutore che per nome e per conto di tutti i Comuni aderenti stipula gli accordi con le amministrazioni precedenti, semplifica amministrativamente



Figura 3 - Convenzioni fra Comuni e Richiedenti nel "modello ANA-CNER"

l'adesione al sistema e garantisce omogeneità di trattamento verso le pubbliche amministrazioni precedenti. Aspetti assolutamente non garantiti in una relazione uno a uno fra Comune ed amministrazione precedente.

In generale nella redazione degli schemi convenzionali è stata dedicata particolare attenzione alle finalità dei soggetti coinvolti, ai dati trattati, alle modalità di fruizione dei servizi messi a disposizione e di accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni, agli aspetti di sicurezza e privacy.

5. Centro di supporto

Come descritto negli schemi convenzionali citati al punto precedente, il sistema ANA-CNER deve essere gestito attraverso un Centro di Supporto, che svolga una serie di attività amministrative, organizzative, giuridiche, tecnologiche ed info-formative.

Di seguito si riporta un riepilogo delle attività che devono essere svolte dal Centro di Supporto.

	Attività
Amministrative/ Organizzative	Istruttoria per convenzionamento Amministrazioni Precedenti e Certificanti
	Sottoscrizione delle convenzioni con Amministrazioni precedenti e Amministrazioni certificanti

	Gestione comunicazioni via PEC verso i Comuni per: attivazione nuove convenzioni e loro integrazioni (come da iter di adesione), riscontro anomalie impattanti sui dati dei Comuni, modifiche significative al sistema
	Help desk di primo livello (tecnico-organizzativo-normativo) via e-mail e telefono
	Help desk di secondo livello (organizzativo/normativo)
	Definizione soglie numero di utenti per Amministrazione Procedente
	Produzione di reportistica sull'utilizzo del sistema
Giuridiche	Verifica delle condizioni di legittimità delle Amministrazioni Procedenti
	Verifica attualità delle finalità delle Amministrazioni Procedenti
	Verifica conformità degli accessi rispetto a quanto stabilito nelle convenzioni e nel codice in materia di protezione dei dati personali.
	Aggiornamento della convenzione in caso di sopravvenienza di norme giuridiche impattanti sul servizio
	Responsabilità della documentazione di insieme sui collegamenti, gli accessi e i presupposti
Informatiche	Gestione Hardware e Sistemistica
	Configurazione e gestione PDD Amministrazioni Certificanti
	Configurazione e monitoraggio nodo periferico (sw e dati)
	Gestione applicativa nodo centrale: gestione ruoli, profili, visure e amministratori locali
	Monitoraggio e controllo accessi a livello globale
	Inibizione e/o sospensione degli accessi non conformi in via autonoma a seguito delle verifiche normative o su istanza motivata del Ministero dell'Interno o di ogni singola anagrafe comunale.
	Help desk di secondo livello (tecnico)
Info-Formative	Attività di informazione, formazione e diffusione relative al servizio
	Organizzazione workshop e incontri

La master-copy del software ANA CN-ER (o Accerta), e la relativa documentazione tecnica, sono disponibili sul portale del Centro di Competenza per il dispiegamento: <http://ccdispiegamento.cn-er.org>.

ALLEGATO B

Schema di Accordo Attuativo della Community Network Emilia-Romagna per l'attuazione del Sistema "ANA CN-ER" - Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna

Tra

La Regione Emilia-Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, P.IVA 02086690373, rappresentata da Lorenzo Broccoli, nato a Crevalcore (BO) il 03/10/1963, C.F. BRCLNZ63R03D166F che interviene nella qualità di Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica,

e

il Comune di _____, con sede legale in _____, P.IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, che interviene nella qualità di _____,

Richiamate:

- le disposizioni di cui al d.lgs 24 gennaio 2006, n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
- le disposizioni in materia anagrafica, fra cui: l. 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"; d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"; decreto-legge 27 dicembre 2000 n. 392 convertito in l. 28 febbraio 2001 n. 26, in materia di istituzione dell'INA – Indice Nazionale delle Anagrafi, l. 31 maggio 2005 n. 88, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" e l. 30 luglio 2010 n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, art.40, comma 3 sull'integrazione e ulteriore ampliamento dei dati dell'INA con i dati AIRE, il Decreto interministeriale 13 ottobre 2005 n. 240, Regolamento INA;
- le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii art. 18 in materia di acquisizione d'ufficio di documenti e accertamento d'ufficio dei dati certificati dalle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni di cui alla l. 17 marzo 1993 n. 63, "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" (in particolare l'art. 2) e il d.p.c.m. 5 maggio 1994, "Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità";

- le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 2, comma 5 e il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico sulla documentazione amministrativa" (in particolare artt. 43, 46, 71 e 72);
- le disposizioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (in particolare, art. 30);
- le disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- le disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito denominato semplicemente "CAD") e ss.mm.;
- le disposizioni di cui alla l. 28 febbraio 2009 n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (in particolare, art. 16 bis);
- le disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) (in particolare l'art. 15);
- la direttiva n. 14 del 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive" di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- le disposizioni della l.r. 7 dicembre 2011, n.18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione";
- le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" pubblicate da DigitPA, il 22 aprile 2011;

Considerati:

- il progetto "Sistema a Rete Regionale", approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua prima versione con delibera di giunta n. 601/2008, e successivamente, a seguito dell'approvazione dei Progetti ALI-CNER e RILANDER da parte di DigitPA (ex CNIPA), nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. 415/2010; e dal Comune con delibera di giunta n. _____, e successivamente, nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. _____;
- il sistema "Federa", su cui si fonda la gestione dell'identità digitale degli utenti dei servizi erogati dall'intero sistema regionale nell'ambito della Community Network Emilia-Romagna;
- la collaborazione con ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) e la Comunità Tematica Servizi Anagrafici e Demografici che hanno contribuito all'elaborazione del Sistema oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze.

Considerato, altresì che:

- le Anagrafi della popolazione residente (di seguito denominate semplicemente "APR") dei Comuni costituiscono le banche di dati in cui sono raccolte le informazioni dei cittadini residenti;

- l'Indice Nazionale delle Anagrafi (di seguito denominato semplicemente "INA") costituisce la banca di dati del Ministero dell'Interno, strumento essenziale per la promozione della circolarità delle informazioni anagrafiche tra pubbliche amministrazioni;
- il Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (di seguito denominato semplicemente SAIA) costituisce l'infrastruttura tecnologica su cui si fonda la certificazione e successiva circolazione delle informazioni anagrafiche dai Comuni al Centro Nazionale dei Servizi Demografici presso il Ministero dell'Interno, anche ai fini del costante aggiornamento dell'INA e delle banche di dati derivate;

Definiti:

- "amministrazioni procedenti": tutte le amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2°, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, le società interamente partecipate da enti pubblici e con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5° della l. n. 311 del 30 dicembre 2004, nonché i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico;
- "amministrazioni erogatrici": tutti i Comuni che provvedono alla regolare tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente e che mettono a disposizione i relativi servizi di accesso e ne garantiscono la certificazione;
- "dati in consultazione": dati personali accedibili dalle amministrazioni procedenti in sola lettura, senza possibilità di estrazione;
- "dati in fruibilità": dati personali suscettibili di trasferimento nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del CAD;
- "elenchi estraibili": elenchi degli iscritti all'anagrafe rilasciabili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 34, commi 1° e 2°, del d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989;
- "posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- "produzione dati giornaliera": la comunicazione unica che l'ufficio anagrafico comunale inoltra al sistema INA-SAIA al termine dell'istruttoria amministrativa;
- "trattamenti su APR o INA": l'inserimento, la modifica, la cancellazione, la consultazione e l'eventuale sospensione della consultazione dei contenuti nell'INA o nelle APR comunali;
- "visura anagrafica": il documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43, comma 4° del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal sistema informativo di un Comune del territorio regionale;

Richiamate altresì le definizioni dell'art. 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisamente quelle di:

- "titolare del trattamento": il soggetto cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;

- "incaricato del trattamento": la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- "interessato": la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati dal sistema ANA-CNER;
- "referente della convenzione": rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;

Premesso che:

- l'art. 50, comma 2° del CAD stabilisce che, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
- l'art. 58 del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche di dati accessibili per via telematica predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la l'accessibilità e la fruibilità dei dati;
- la Regione Emilia-Romagna ha stipulato in data 4 aprile 2009 il "Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Emilia-Romagna per il collegamento all'INA";
- secondo quanto previsto, dall'art. 1 della l. 1228/54 e dall'art. 16 bis, commi 1° e 2°, della l. 2/2009, i Comuni devono popolare e aggiornare l'INA;
- la Regione Emilia-Romagna ha promosso la realizzazione e coordinato la diffusione del sistema denominato "Accerta, finalizzato alla semplificazione delle attività istituzionali dei Comuni del territorio regionale di consultazione dei dati anagrafici ed estrazione di elenchi, conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e che ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71 previsti dal DPR sopra citato e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti;
- in base alla direttiva n. 14 del 2011 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;
- il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e a tal fine l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede la predisposizione delle apposite convenzioni.

- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3° della Legge Regionale 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", come successivamente modificata dalla LR 4/2010, la Regione Emilia-Romagna cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi;
- la suddetta legge definisce, anche normativamente, la Community Network Emilia-Romagna, consolidandone ruolo e funzioni, ed infatti recita, all'art. 4bis che l'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10;
- il modello organizzativo interistituzionale, definito nell'ambito della Convenzione istitutiva della CN-ER, è finalizzato alla realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; alla partecipazione congiunta e l'adesione alle iniziative del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER); alla partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;
- il potere di rappresentanza della CN-ER, è attribuito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto definito nel punto 1.5 della Convenzione istitutiva;
- all'art. 14 della suddetta Legge la Regione Emilia-Romagna sviluppa servizi integrati volti a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati;

Tutto ciò visto, considerato, definito e premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni intendono promuovere e garantire l'accesso alle informazioni anagrafiche da parte delle Amministrazioni procedenti, conformemente alle disposizioni normative vigenti, in ottica di una semplificazione delle attività istituzionali, riduzione dei costi ed uniformazione ed omogeneità nei trattamenti.

Art. 2 - Oggetto

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni del territorio regionale, per la finalità di cui all'art.1, rendono operativo il sistema ANA-CNER.

Il modello federato di circolarità anagrafica sotteso al sistema ANA-CNER non comporta la creazione di una nuova banca di dati, né la duplicazione delle banche di dati già esistenti sul territorio regionale.

La Regione nel ruolo di intermediario agevola l'accesso da parte delle *amministrazioni procedenti* alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale.

Attraverso il sistema ANA-CNER:

a) sono gestiti gli accessi delle Amministrazioni procedenti alle informazioni anagrafiche delle Amministrazioni certificanti aderenti al sistema, attenendosi ai criteri e alle modalità operative indicate nell'art. 7 della presente convenzione;

b) sono memorizzate le consultazioni effettuate, anche al fine di facilitare le attività di controllo e monitoraggio da parte dei Comuni legittimati.

L'architettura del sistema ANA-CNER, i relativi servizi, la governance e linee guida tecnico-organizzative sono dettagliate nell'allegato 1.

Regione Emilia-Romagna sottoscrive apposite convenzioni con le singole parti (Comuni ed Amministrazioni procedenti). Attraverso tali Convenzioni le singole parti si impegnano reciprocamente nel Sistema ANA-CN-ER.

La presente convenzione disciplina i ruoli, gli obblighi e i rapporti negoziali che si instaurano fra Regione Emilia-Romagna e singoli Comuni, anche sulla base di speculari convenzioni tra Regione Emilia-Romagna e singole Amministrazioni procedenti (allegato 2).

Regione Emilia-Romagna, sottoscrive la presente Convenzione in nome e per conto delle Amministrazioni procedenti che si accreditano al Sistema ANA-CNER ed accedono alle informazioni anagrafiche del Comune.

Il Comune, con la presente convenzione, aderisce al Sistema ANA-CNER ed incarica la Regione alla stipula, in nome e per conto del Comune stesso, delle singole apposite convenzioni con le Amministrazioni procedenti.

Il Comune, con la presente convenzione, aderisce al Sistema ANA-CNER anche in qualità di Amministrazione procedente, ed incarica la Regione alla stipula delle singole apposite convenzioni con gli altri Comuni, secondo quanto disposto dal successivo art. 3.

Art. 3 - Convenzioni con le Amministrazioni procedenti

Per conseguire l'accesso per via telematica dei dati anagrafici, le Amministrazioni procedenti stipulano apposite convenzioni con la Regione Emilia-Romagna, interlocutore individuato dai Comuni, in forza del precedente art. 2.

Tali convenzioni definiscono i ruoli, gli obblighi, e i rapporti negoziali tra la Regione Emilia-Romagna, anche per conto dei Comuni, e l'Amministrazione procedente, sulla base di uno schema di convenzione standard (allegato 2). In particolare, la convenzione definisce le condizioni di legittimità alla base della richiesta di adesione al sistema (dati richiesti, finalità istituzionali, riferimenti normativi ed ambito territoriale di riferimento).

La documentazione riferita all'accesso della singola Amministrazione procedente è preventivamente trasmessa ai singoli Comuni interessati, i quali potranno, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, negare l'autorizzazione per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, alla richiesta di accesso e consultazione alla propria banca dati anagrafica. In caso di silenzio, l'accesso si intende autorizzato.

Il singolo accordo con l'Amministrazione procedente definisce, sulla base di quanto descritto nei precedenti commi 2 e 3, i Comuni per i quali è consentito l'accesso. Lo

schema di convenzione predisposto per l'Amministrazione procedente, così divenuto definitivo, diventa operativo previa sottoscrizione fra le parti.

Le Amministrazioni precedenti si assumono ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune e la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Altri contenuti essenziali in relazione agli obblighi e responsabilità delle Amministrazioni precedenti sono meglio dettagliati nell'allegato 1 (Par. "Disciplinare della consultabilità dei dati").

Art. 4 - Titolarità delle banche di dati e titolarità del trattamento

Il Comune detiene la piena ed esclusiva proprietà della Banca Dati Anagrafica e delle informazioni in questa memorizzate.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune e non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti in essa, o utilizzarli, per fini diversi da quelli contemplati nel relativo profilo di legittimità dell'amministrazione procedente.

L'Amministrazione procedente è a sua volta titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, acquisiti mediante l'accesso della banca dati anagrafica del Comune, in ragione dell'autonomia decisionale posseduta ed in considerazione dell'attività istituzionale perseguita; le spettano quindi tutti gli obblighi che la legge attribuisce al Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione effettuato da parte dell'Amministrazione procedente in modo difforme o in violazione al presente atto ed alle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione procedente, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ed esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune (in qualità di certificante) e della Regione (in qualità di intermediario).

I Comuni e le Amministrazioni precedenti, si avvalgono della Regione per l'espletamento delle proprie finalità.

Lo svolgimento di questa funzione prevede il trattamento di dati personali, nello specifico di quelli relativi ai soggetti indicati come responsabili delle convenzioni, ai relativi responsabili del trattamento e a quelli abilitati al sistema, secondo il relativo profilo di legittimità.

La Regione nella sua funzione di intermediario ha visibilità di tutte le attività registrate nel sistema e per questo deve essere nominata da parte di ogni singola amministrazione certificante quale responsabile esterno della verifica della conformità degli accessi nel rispetto di quanto definito nella presente convenzione, ma anche secondo i più generali principi contenuti nel d.lgs 196/03 (necessità, pertinenza e non eccedenza).

Art. 5 - Ruoli e obblighi delle parti

La Regione Emilia-Romagna coordina il Sistema ANA-CNER in quanto coordina il processo di adesione al Sistema da parte delle Amministrazioni, monitora il corretto utilizzo del Sistema e ne gestisce la soluzione tecnologica.

Per le attività di cui al precedente comma Regione Emilia-Romagna, identifica un referente e si avvale del Centro di Supporto di cui al successivo art. 6.

Il Comune, nello scambio dei dati per via telematica tramite il sistema ANA-CNER, riveste un duplice ruolo: garantisce (in qualità di Amministrazione certificante) l'accesso dei dati anagrafici della propria popolazione residente alle Amministrazioni procedenti; richiede, per l'adempimento dei propri obblighi istituzionali (in qualità di Amministrazione procedente), dati anagrafici agli altri Comuni.

Il Comune, sottoscrivendo la presente convenzione, in qualità di Amministrazione certificante, individua un proprio referente e si impegna a:

a) garantire, l'accesso per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati, attenendosi, fra l'altro, a quanto previsto nell'allegato 1 della presente convenzione;

b) garantire la correttezza e l'aggiornamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati e ad aggiornare in maniera continua e costante il Sistema INA-SAIA, come previsto da apposita norma nazionale;

Il Comune si impegna inoltre, in qualità di Amministrazione procedente, a:

a) individuare il Referente per la convenzione e darne comunicazione formale alla Regione;

b) utilizzare il Sistema ANA-CNER e i dati messi a disposizione esclusivamente per le finalità dettagliate nell'allegato 3 (*Dichiarazione dei diritti di accesso del Comune stipulante*) e nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

c) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

d) designare il proprio Responsabile del trattamento dei dati personali e comunicarlo formalmente alla Regione, oltre a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione;

e) designare preventivamente e con adeguate istruzioni i soggetti incaricati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato l'accesso al sistema;

f) rispettare, oltre a quanto previsto nel presente documento, anche delle istruzioni operative e di sicurezza di cui all'allegato 1 della presente convenzione;

g) rinunciare all'acquisizione dei documenti in formato cartaceo nel momento in cui si avvalgono dei servizi forniti attraverso il Sistema ANA-CNER, assolvendo in tal modo a quanto disposto dall'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183.

Regione Emilia-Romagna aderirà inoltre al Sistema ANA-CNER in veste di Amministrazione procedente, per l'adempimento dei propri obblighi istituzionali dandone preventiva comunicazione ai Comuni per i quali verrà richiesto l'accesso.

Regione Emilia-Romagna e Comune individuano i soggetti responsabili per l'attuazione della presente Convenzione dandone evidenza, rispettivamente nei rispettivi allegati per i diversi ruoli (amministrazione procedente, intermediario e certificante).

Art. 6 – Centro di Supporto

Il Centro di Supporto gestisce il Sistema ANA-CNER, rispetto alle funzioni: amministrative organizzative, giuridiche, tecnologiche e info-formative.

Il Centro di Supporto gestisce e monitora gli accessi, anche in relazione ai dovuti controlli sulla correttezza della gestione degli accessi e della consultazione delle informazioni, a livello sovracomunale.

Il Centro di Supporto verifica, con cadenza periodica annuale, l'attualità della finalità per le quali è stato attivato l'accesso all'Amministrazione precedente, anche con riferimento al numero delle utenze attive. Il Centro di Supporto provvede all'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati all'accesso.

Il Centro di Supporto, inoltre, può, accertata una violazione di legge ovvero un utilizzo dei dati anagrafici illecito, inibire gli accessi, anche su richiesta del Comune di riferimento o del Ministero dell'Interno.

Sono previste delle soglie relativamente al numero di soggetti abilitati da ciascuna Amministrazione precedente in relazione alle sue dimensioni e alle finalità per le quali viene richiesto il collegamento. Le richieste di superamento di tali soglie devono essere valutate caso per caso dal Centro di Supporto e dai Comuni del territorio regionale.

Nel dettaglio il Centro di supporto coordina il processo di adesione e di accesso alle informazioni delle Amministrazioni aderenti al Sistema. In particolare:

- gestisce la fase istruttoria per la predisposizione o la modifica dell'allegato 3 (*DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO*) allo schema di convenzione con l'Amministrazione precedente e la verifica delle condizioni di legittimità della richiesta;
- trasmette la documentazione di cui al precedente comma ai Comuni del territorio regionale interessati dalla richiesta dell'Amministrazione precedente, i quali potranno entro trenta giorni negare l'autorizzazione all'accesso per la propria banca dati secondo quanto definito all'art. 3;
- provvede a dare comunicazione agli organi della CN-ER, Comitato Permanente di indirizzo e Comitato tecnico di nuove richieste di adesione al Sistema o loro integrazioni da parte delle Amministrazioni precedenti.

La Regione affida l'attivazione e la gestione del Centro di supporto a Lepida S.p.A..

Art. 7 - Le regole dell'accesso

L'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei diversi Comuni del territorio regionale è conforme ai principi di correttezza, necessità e pertinenza di cui al combinato disposto degli artt. 3 ed 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché alle regole generali in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Accedono al sistema esclusivamente le Amministrazioni precedenti preventivamente autorizzate sulla base del procedimento di "silenzio-assenso", descritto agli artt. 3 e 6.

Nel rispetto del principio di necessità e di pertinenza, i dati a cui ciascuna Amministrazione precedente può accedere sono esclusivamente i dati previamente definiti e riportati nello specifico allegato alla convenzione fra Regione e Amministrazione precedente, che indicherà anche la modalità del trattamento (consultazione o fruizione), la norma di legge o di regolamento che ne autorizza il trattamento, nonché i limiti cui attenersi nel trattamento.

Attraverso il Sistema ANA-CNER il dato cui si chiede l'accesso è reperito, caso per caso, nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale. Attraverso il sistema i soggetti, afferenti alle Amministrazioni precedenti, sono profilati. In particolare, a ciascun soggetto legittimato sono assegnate specifiche credenziali di autenticazione FedERa, rilasciate con la procedura di identificazione forte, prevista nelle linee guida tecnico-organizzative del Sistema FedERa. Le credenziali di autenticazione assegnate, associate al profilo definito

per l'Amministrazione precedente, abilitano il soggetto autenticato esclusivamente alle operazioni consentite dalla presente convenzione.

Art. 8 - L'oggetto dell'accesso

Attraverso il sistema ANA-CNER, è consentito l'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei Comuni. Il risultato dell'accesso è configurabile, sotto un profilo generale, come "visura anagrafica". Ogni visura anagrafica è autorizzata dal sistema in ragione del profilo di autorizzazione del soggetto abilitato all'accesso (allegato 3).

In particolare, l'interfaccia del sistema consente l'accesso alle informazioni dettagliate nell'allegato 1. Attraverso il sistema sono, inoltre, garantiti servizi di ricerca, di consultazione, nonché di scaricamento di dati aggregati per finalità statistiche.

I dati veicolati attraverso il sistema possono essere utilizzati esclusivamente quali dati strumentali alla produzione delle suddette visure; l'utilizzazione di queste deve durare per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati vengono richiesti.

In caso di modifica dell'allegato 3, il Centro di supporto esegue le azioni di cui al comma 5 del precedente art. 6, e in caso di esito positivo dell'istruttoria condotta, rende operative le modifiche intervenute, previo presa d'atto dell'Amministrazione precedente.

Art. 9 - Modifica della convenzione

Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati, a seguito:

- delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del CAD;
- della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
- dell'adesione di ciascuna delle parti al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal CAD ed al relativo trasferimento di parte della Convenzione negli Accordi di Servizio ivi previsti;
- di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla modifica della presente convenzione, il Centro di supporto predispone la proposta di modifica, e previa approvazione degli organi della CN-ER (CPI e CT), la invia, al referente della convenzione dell'Amministrazione, che potrà, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, proporre modifiche. Entro ulteriori trenta giorni, il Centro di supporto provvederà a sottoporre, con le medesime modalità, uno schema di convenzione modificata al referente della convenzione dell'Amministrazione precedente.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa e di comunicare tale modifica o revoca al Centro di supporto. Le modifiche alla convenzione diventeranno operative trascorsi trenta giorni dall'invio delle modifiche ai Comuni del territorio regionale, i quali potranno disporre che le modifiche non operino nei loro confronti nel caso in cui ricorrano motivate ragioni di pubblico interesse.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte risultino sostanziali e richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

Art. 10 - Durata

La durata della presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2015. In mancanza di disdetta delle parti, da farsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie attraverso apposito atto.

Art. 11 - Oneri economici

La presente convenzione non comporta oneri in capo ai soggetti sottoscrittori, fatti salvi eventuali costi di mero funzionamento del Sistema a carico dei Comuni.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia inerente l'attuazione, l'esecuzione e l'interpretazione sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Bologna.

Art. 13 - Disposizioni finali

La presente convenzione sarà inviata in duplice originale ai Comuni del territorio regionale che l'hanno sottoscritta e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Per la Regione Emilia Romagna

Per il Comune di

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, del codice civile, le parti approvano specificamente per iscritto la clausola di cui all'art. 12 della presente convenzione "Foro competente"

Per la Regione

Per il Comune di _____

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Architettura, servizi, governance e linee guida tecniche-organizzative del sistema

ARCHITETTURA, SERVIZI, GOVERNANCE E LINEE GUIDA TECNICHE-ORGANIZZATIVE SISTEMA "ANA CN-ER"

1. Obiettivo del Documento

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il sistema di governance del sistema, la sua architettura e i servizi messi a disposizione degli aderenti.

2. Quadro di Riferimento

Lo scopo del sistema ANA-CNER è quello di fornire una razionalizzazione della circolarità anagrafica, ovvero alla conoscibilità dei dati anagrafici da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze, normativamente previste, della fruibilità e della disponibilità del dato.

Il Servizio ANA-CNER nasce con l'obiettivo di facilitare ai Comuni del territorio regionale, nonché agli altri enti, l'espletamento delle seguenti attività istituzionali:

- consultazione di dati anagrafici;
- estrazione di elenchi.

Il sistema ANA-CNER costituisce l'infrastruttura tecnico-organizzativa di riferimento per l'accesso alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale.

In particolare, il servizio ANA-CNER si pone quale soluzione volta a soddisfare la necessità di garantire la libera conoscibilità e fruibilità dei dati dalle e per le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli dettati dalla vigente normativa.

L'architettura del servizio ANA-CNER è costituita da una struttura di intermediazione centrale (a livello regionale e/o provinciale) e da tante banche di dati quanti sono i Comuni del territorio regionale che aderiscono al servizio.

Attraverso la struttura centrale i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni veicolano le proprie richieste di accesso ai dati anagrafici. Le richieste sono, quindi, inoltrate al Comune di riferimento e da questo, attraverso la struttura centrale, all'amministrazione richiedente.

Affinché lo scambio di dati inter-ente sia conforme allo standard per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa (SPCoop) e siano garantiti i principali criteri di sicurezza (autenticazione, riservatezza, integrità, tracciabilità, non ripudiabilità), il sistema ANA-CNER è stato recentemente evoluto.

L'accesso al dato anagrafico, in ragione delle caratteristiche stesse del servizio ANA-CNER è modulato a seconda dell'ente richiedente, del tipo di richiesta e della motivazione sottesa alla richiesta.

3. Governance e linee guida tecnico-organizzative

Adesione dell'ente erogatore (certificante)

L'adesione dell'ente erogatore (certificante), il Comune, avviene attraverso la sottoscrizione della convenzione fra Regione e Comune.

Predisposizione del nodo periferico

L'adesione al sistema ANA-CNER da parte di un Comune implica l'installazione del nodo periferico, indispensabile per il collegamento con il nodo centrale. Il Comune deve predisporre l'integrazione del proprio software di gestione dell'anagrafe con gli standard ANA-CNER (disponibili nel kit di qualificazione, scaricabile sul portale del Centro di Competenza per il Dispiegamento). In questa fase, interagisce con il nodo centrale per testare la corretta integrazione del proprio nodo.

Approvazione dello schema convenzionale

Delibera/determina di approvare lo schema convenzionale e i relativi allegati (in particolare quelli relativi alle condizioni di legittimità delle Amministrazioni procedenti). Inoltre nomina il sottoscrittore e il referente della Convenzione.

I Comuni sono anche Amministrazioni Procedenti, ed in quanto tali, approvano insieme alla convenzione anche l'allegato sulle condizioni di legittimità del proprio ente per poter fruire del servizio ANA-CNER in qualità di amministrazione procedente (di tale allegato viene proposto uno schema standard).

Sottoscrive la convenzione fra Comune e Regione

La Regione ed il Comune aderente procedono con la sottoscrizione della Convenzione.

Pubblicazione Albo degli Erogatori e nell'Albo dei Procedenti

Sottoscritta la Convenzione, il Centro di supporto provvede alla pubblicazione nell'Albo Pubblico delle Amministrazioni Certificanti e Richiedenti.

Comunicazione del soggetto "Amministratore Locale"

Il Responsabile del trattamento dell'Ente, individua e comunica al Centro di supporto il soggetto che svolgerà il ruolo di "Amministratore Locale".

Abilitazione del soggetto "Amministratore Locale"

Il Centro di supporto abilita al sistema il soggetto identificato dall'Ente, come "Amministratore Locale" assegnandogli il profilo di "Responsabile Ente".

Comunicazione dei soggetti incaricati

Il Responsabile del trattamento dell'Ente, in qualità di amministrazione procedente, comunica al Centro di supporto gli operatori che accederanno al sistema (che sono quindi formalmente incaricati del trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione).

Abilitazione dei soggetti incaricati

L'amministratore locale codifica ed abilita gli utenti, assegnando il relativo profilo di accesso secondo il profilo di legittimità sui dati.

Richiesta delle credenziali

Tutti i soggetti incaricati del Comune che devono accedere al sistema, provvedono a richiedere le credenziali di autenticazione presso uno sportello FedERa, qualora non ne fossero già in possesso. Una volta ricevute le credenziali, gli incaricati potranno fruire del servizio.

Adesione dell'ente fruitore (precedente)

Richiesta di adesione

L'ente fruitore (precedente) inoltra un richiesta al Centro di supporto, descritto in convenzione, in cui vengono indicate, in maniera circostanziata le esigenze dell'Ente, motivate in base alle proprie finalità istituzionali, ai riferimenti normativi puntuali che legittimano l'accesso ai dati anagrafici, ed al loro utilizzo nell'ambito dell'Ente. L'amministrazione procedente indica inoltre un proprio referente per il processo di adesione.

Verifica della convenzioni

La richiesta dell'amministrazione procedente viene valutata dal Centro di supporto per la valutazione dei dati richiesti in accesso. Il Centro di supporto può contattare il Responsabile della Convenzione indicato dall'Ente, nel caso fosse necessario approfondire alcuni aspetti.

Invio della Convenzione

Il Centro di supporto invia una comunicazione con lo schema di convenzione compilato dall'Amministrazione procedente a tutti i Comuni indicati nell'ambito territoriale e già aderenti al sistema, i quali possono prenderne visione.

Sottoscrizione della Convenzione fra Amministrazione procedente e Regione

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Centro di supporto, la proposta di convenzione si considera tacitamente accettata da parte dei Comuni, se nessuno di questi abbia dichiarato di opporvisi. Il Centro di supporto predispose il testo per la firma e contatta il richiedente per procedere con la sottoscrizione.

Comunicazione organi della CN-ER

Il Centro di supporto provvede a dare comunicazione agli organi della CN-ER, Comitato Permanente di indirizzo e Comitato tecnico di nuove richieste di adesione al Sistema o loro integrazioni da parte delle Amministrazioni precedenti.

Pubblicazione Albo dei Fruitore/Procedenti

Sottoscritta la Convenzione, il Centro di supporto provvede alla pubblicazione nell'Albo Pubblico dei fruitori.

Comunicazione del soggetto "Amministratore Locale"

Il Responsabile del trattamento dell'Amministrazione Procedente, individua e comunica al Centro di supporto il soggetto che svolgerà il ruolo di "Amministratore Locale".

Abilitazione del soggetto "Amministratore Locale"

Il Centro di supporto abilita al sistema il soggetto identificato dall'Ente, come "Amministratore Locale" assegnandogli il profilo di "Responsabile Ente".

Comunicazione dei soggetti incaricati

Il Responsabile del trattamento dell'Amministrazione Procedente, individua e comunica al Centro di supporto gli operatori che accederanno al sistema (che sono quindi formalmente incaricati del trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione Procedente).

Abilitazione dei soggetti incaricati

L'amministratore locale codifica ed abilita gli utenti, assegnando il relativo profilo di accesso secondo il profilo di legittimità sui dati.

Richiesta delle credenziali

Tutti i soggetti dell'Ente Procedente che devono accedere al sistema, provvedono a richiedere le credenziali di autenticazione presso gli sportelli FedERa disponibili presso gli uffici comunali del territorio. Una volta in possesso delle credenziali, gli incaricati potranno fruire del servizio.

Disciplinare per la consultabilità dei dati anagrafici

Il presente disciplinare specifica, anche alla luce delle Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni elaborate da DigitPA in data 22 aprile 2011, alcuni contenuti essenziali della convenzione cui è allegato.

I Comuni (amministrazioni certificanti) del territorio regionale si impegnano a garantire:

- accessi limitati e controllati in relazione alla loro provenienza ed alle modalità con cui gli stessi vengono effettuati (attraverso il Centro di supporto);
- idonee procedure di abilitazione e autorizzazione degli utenti (attraverso il Centro di supporto);
- identificazione certificata del sistema richiedente;
- utilizzo di collegamenti sicuri, sia mediante rete pubblica (ad esempio, SPC) sia su canale protetto privato (ad esempio, HTTPS/SSL utilizzando certificati SSL);
- tracciatura delle operazioni compiute, con possibilità di identificare l'utente che accede ai dati, estremi dell'operazione effettuata e dati trattati;
- verifica annuale dell'attualità delle finalità per cui si è consentito l'accesso anche con riferimento al numero di utenze attive (attraverso il Centro di supporto);
- configurazione degli accessi idonea a limitare i risultati delle interrogazioni alle sole informazioni necessarie all'espletamento della richiesta da parte della pubblica amministrazione procedente (attraverso il Centro di supporto);
- verifica dei collegamenti con cadenza periodica, almeno annuale (attraverso il Centro di supporto).

Le amministrazioni procedenti si impegnano a:

- acquisire i soli dati non eccedenti e pertinenti rispetto alla specifica finalità istituzionale perseguita;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo a designare gli incaricati del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni operative, conformemente al disposto di cui all'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso venga consentito solo a personale o assimilati ovvero a soggetti designati quali incaricati al trattamento o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- cancellare i dati acceduti dal titolare non appena ultimate le finalità dichiarate a sostegno dell'accesso;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente nelle modalità in cui gli stessi sono resi disponibili;
- comunicare tempestivamente gli incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impattato direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza generali del sistema;
- comunicare al Centro di supporto l'aggiornamento degli utenti gestiti (inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- comunicare al Centro di supporto ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio che non consenta il rispetto delle norme di sicurezza descritte nel presente documento.

Le amministrazioni procedenti si riservano la facoltà di richiedere la fornitura dei dati della tracciatura degli accessi effettuati dai propri incaricati, al fine di attivare le eventuali iniziative di audit ritenute necessarie. In caso di richiesta dei dati di tracciatura il Centro di Supporto si impegna a fornire gli stessi in un tempo non superiore a trenta giorni.

Sono vietate le comunicazioni non necessarie al conseguimento della finalità istituzionale perseguita, nonché la diffusione dei dati oggetto della presente convenzione ad altri soggetti, anche in caso di cessazione del trattamento.

Sarà cura del soggetto, abilitato all'accesso, non lasciare incustodita, nemmeno per breve periodo, la postazione di lavoro con il collegamento attivo. In caso di allontanamento temporaneo, dovrà essere a carico dell'operatore l'attivazione della funzione "blocca computer". Ogni soggetto abilitato dovrà utilizzare esclusivamente il proprio username e la propria password, che dovranno essere custodite in modo sicuro e riservato, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di cui all'Allegato del Codice in materia di protezione dei dati personali, Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Password

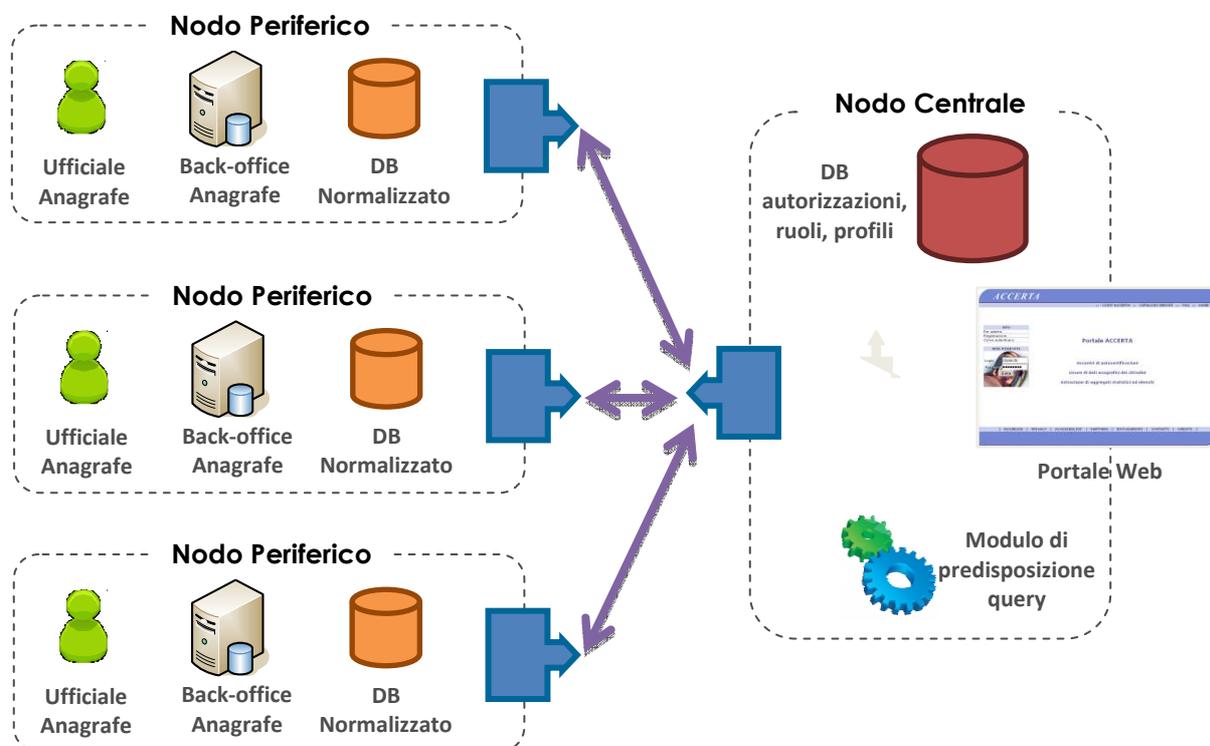
Il Sistema FedERa, utilizzato per l'autenticazione dei soggetti abilitati, garantirà politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dall'Allegato, del Codice in materia di protezione dei dati personali, Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Sarà cura del soggetto designato referente della presente convenzione segnalare, tempestivamente, al Centro di supporto il venir meno dei requisiti di accesso del soggetto al fine di permettere la disabilitazione dell'accesso.

4. Architettura della soluzione

L'architettura generale del sistema, illustrata in figura 1, si articola su due livelli: il nodo centrale ed i nodi periferici:

- sul nodo centrale si trova il portale cui accedere per effettuare le interrogazioni;
- presso i nodi periferici si trova un database "normalizzato", sul quale vengono riversati, attraverso appositi scarichi dal sistema di back office demografico dell'Ente, i dati anagrafici della popolazione, in modo conforme ai tracciati di eToscana (<http://www.e.toscana.it/>).



Il dialogo tra nodo centrale e nodo periferico avviene tramite web service.

La soluzione ANA-CNER è basata sul modello di architettura Client-Server, in cui vi sono più Nodi Periferici Comunali che afferiscono ad un unico Nodo Centrale a livello Provinciale.

Nodo centrale

Nel nodo centrale viene installato il cuore del sistema ANA-CNER e costituisce il centro da cui è possibile gestire l'intero sistema. Tutti i nodi periferici devono essere censiti opportunamente sul nodo centrale affinché possano essere raggiunti. Il nodo centrale necessita per il suo corretto funzionamento del web server *Tomcat*. L'accesso ai servizi dall'esterno deve avvenire preferibilmente attraverso *Apache*. I componenti che costituiscono il **nodo centrale** sono i seguenti:

- **Portale ANA-CNER:** un'applicazione web fulcro dell'infrastruttura. E' una web application che implementa il pattern MVC utilizzando il framework Struts (<http://struts.apache.org/>) e che espone funzionalità di amministrazione, configurazione e consultazione. In particolare:
 - o autenticazione utenti;
 - o amministrazione e configurazione degli enti, profili, utenti;
 - o autorizzazione visure;
 - o abilitazione visure;
 - o richiesta visura;
 - o richieste elenchi/aggregati e consultazione richieste già inoltrate.
- **modulo di predisposizione query e reporting:** è l'interfaccia che permette la predisposizione (disegno) delle query e dei report da effettuare sui nodi periferici;
- **gestore Centrale:** è un demone che elabora le richieste pendenti e le smista verso i nodi periferici; quando i dati divengono disponibili, aggrega i risultati, li formatta e li rende disponibili al richiedente. Il Gestore Centrale funge da Client dei web service esposti dal nodo periferico;
- **DB nodo centrale:** sul nodo centrale è presente un database dove vengono mantenute tutte le informazioni di configurazione degli enti, utenti, abilitazioni, autorizzazioni e su cui si tracciano tutte le attività svolte dagli utenti attraverso il portale. Può essere anche installato un database per simulare un nodo periferico, utile al termine del disegno di una nuova query per testarne il funzionamento e verificare il contenuto informativo.

Sia il Portale ANA-CNER che il modulo Gestore Centrale utilizzano il framework Hibernate (<http://www.hibernate.org/>) per l'interfacciamento alla base dati, così da rendere il sistema indipendente dalla piattaforma di database utilizzata, mentre il *modulo di predisposizione query e reporting* supporta ad ora solo la piattaforma DB Oracle.

Nodo periferico

Su ogni **nodo periferico**, basato sul web server Tomcat, sono presenti i seguenti moduli:

- Gestore locale;
- Estrattore nodo periferico;
- DB normalizzato.

Il modulo "Gestore Locale" è un demone eseguito parallelamente su ogni nodo periferico. Elaborata le richieste pervenute invocando il modulo Estrattore Nodo Periferico e, ad elaborazione conclusa, inoltra la notifica al nodo centrale. Il nodo periferico funge da Client dei web service esposti dal nodo centrale.

Il DB normalizzato è il database presente su ogni nodo periferico, su cui vengono caricati i dati del back office demografico, utilizzando opportuni script di caricamento che vengono eseguiti periodicamente.

Il popolamento del DB normalizzato avviene attraverso file di dati compatibili con il tracciato di integrazione anagrafi di e-Toscana.

Mentre il modulo Gestore Locale utilizza il framework Hibernate (<http://www.hibernate.org/>) per l'interfacciamento alla base dati, così da rendere il sistema indipendente dalla piattaforma di database utilizzata, il modulo Estrattore del nodo periferico supporta ad ora solo la piattaforma DB PostgreSQL, essendo gli script di popolamento del DB normalizzato realizzati tramite il linguaggio di scripting di PostgreSQL.

Nel caso in cui si installassero più nodi periferici su un unico server tutte queste componenti devono essere replicate e deve essere predisposto un db per ogni comune.

Attori del sistema

Sono elencati di seguito le tipologie di Attori coinvolti nel sistema.

Tipologia	Descrizione
Nodo centrale	Gestisce il nodo centrale, ed ha il ruolo di coordinatore tecnologico della soluzione.
Erogatore	Mette a disposizione i dati agli Enti fruitori. Gli enti erogatori attualmente possono essere solo i Comuni.
Fruitore	Inoltra richieste di consultazione agli Enti erogatori. Esempi di Enti fruitori sono i Comuni, la polizia, i carabinieri, ecc.
Erogatore/Fruitore	Mette a disposizione i dati agli Enti fruitori e inoltra richieste di visure agli Enti erogatori. Esempi di Enti erogatori/fruitori per ora sono solo i comuni, in quanto un comune può richiedere visure ad altri Erogatori, ma nello stesso tempo può ricevere richieste di visure da altri Fruitori.

Scenario di interazione

Nel seguito vengono elencati gli step dello scenario di interazione relativo ad una richiesta da parte di un utente, rispetto allo schema architetturale illustrato in precedenza:

- L'utente dal portale web effettua una richiesta di consultazione;
- Il gestore centrale smista la richiesta ai vari comuni coinvolti dalla stessa;
- Il gestore locale elabora la richiesta;
- Al nodo periferico che ha terminato l'elaborazione correttamente, il gestore centrale richiede il messaggio di risposta;
- Ottenute tutte le risposte dai nodi periferici, se tutte positive, il gestore centrale aggrega i risultati e li mette a disposizione dell'utente.

I dati vengono scambiati tramite l'invocazione di due web service, uno esposto dal nodo centrale, uno esposto dai nodi periferici.

5. Servizi e funzionalità

Di seguito vengono illustrate le funzionalità principali del sistema, ed in particolare il servizio di consultazione, messo a disposizione delle amministrazioni precedenti, in funzione dei propri diritti di accesso al dato anagrafico.

Consultazione

L'utente una volta autenticato con l'inserimento delle credenziali FedERa, accede alla pagina principale dell'applicazione, dove può visualizzare le informazioni sugli ultimi accessi effettuati, con il dettaglio di data, ora e indirizzo IP di rete.

Accedendo alla funzionalità *visura* l'utente può effettuare una consultazione fra quelle per le quali la sua amministrazione di appartenenza è stata abilitata: l'utente compila i campi di ricerca, e seleziona da un elenco i Comuni sui quali intende fare la consultazione. Tale elenco presenta all'utente solamente i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento della propria amministrazione, così come definito in convenzione. Conclusa la compilazione dei campi, l'ente invia la sua richiesta di consultazione che produce l'elenco di persone corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti. Selezionando una determinata persona, l'utente può quindi selezionare la visura di proprio interesse, fra l'elenco di visure per le quali la propria amministrazione è autorizzata ad accedere.

Per le amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, è inoltre possibile, l'estrazione di elenchi.

Funzioni di amministrazione e di logging

L'amministratore centrale ha a disposizione una serie di funzionalità per la profilazione degli enti e degli utenti, la predisposizione delle visure standard e la loro abilitazione ai diversi profili. Può inoltre produrre statistiche per verificare il corretto utilizzo del sistema e scoprire eventuali abusi, così come

può accedere alle funzionalità di monitoraggio e di logging, per tenere sotto controllo tutte le attività degli utenti sul sistema.

L'amministratore locale (sia del Comune che dell'Amministrazione precedente), ha a disposizione delle funzionalità per la registrazione degli utenti del proprio ente, la loro abilitazione e disabilitazione, il monitoraggio sulle operazioni effettuate dai propri utenti..

L'amministratore locale del Comune, ha inoltre a disposizione delle funzionalità per monitorare gli accessi ai propri dati.

Le abilitazioni alle funzioni principali del sistema faranno sì che gli utenti visualizzino solo gli elementi del menu corrispondenti a tali funzioni.

Sistema di autenticazione federata: FedERa

Il Sistema di autenticazione di ANA-CNER è integrato con FedERa, l'infrastruttura di Regione Emilia Romagna per l'autenticazione federata (<http://www.lepida.it/chi/per-la-pubblica-amministrazione/autenticazione-federata-federa>).

Attraverso FedERa gli utenti degli Enti (sia utenti interni, sia cittadini) utilizzano delle credenziali univoche a livello regionale; in questo modo, gli utenti possono accedere a diversi portali/applicazioni con le stesse credenziali.

FedERa identifica gli utenti con diversi livelli di affidabilità dell'identità digitale:

- nessuna identificazione;
- identificazione debole;
- identificazione forte

Nel caso degli utenti del sistema ANA-CNER, viene richiesto il livello di identificazione forte in cui dati degli utenti sono verificati da un operatore dell'Identity Provider che ne controlla la corrispondenza con quelli contenuti in un documento di identità valido presentato dall'utente. L'Identity Provider può accettare documenti consegnati di persona.

I documenti accettati sono Carta di Identità, Passaporto e Patente di Guida. Gli estremi del documento sono annotati ed una fotocopia dello stesso viene conservata. Equivalentemente l'utente si registra al servizio usando una carta di autenticazione elettronica tipo carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica. I dati dell'utente sono verificati dall'utente a fronte di un documento valido. L'Identity Provider conserva gli estremi di un documento.

Ulteriori informazioni sul sistema FedERa sono disponibili sul sito di Lepida SpA: <http://www.lepida.it>

Sistema di Cooperazione Applicativa: ICAR-ER

Il sistema ANA-CNER prevede l'interscambio di dati, tramite invocazione di web service, fra Pubbliche Amministrazioni distinte.

Affinché lo scambio di dati inter-ente sia conforme allo standard SPCoop e siano garantiti i principali criteri di sicurezza (autenticazione, riservatezza, integrità, tracciabilità, non ripudiabilità), i web service di comunicazione fra DB Centrale e DB normalizzato sono stati adeguati rispetto alle specifiche SPCoop, ed in particolare per poter inter-operare attraverso l'infrastruttura ICAR-ER.

ICAR-ER è l'infrastruttura di cooperazione applicativa basata su ICAR, messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna ed utilizzabile dagli Enti della Regione Emilia-Romagna. Le sue principali componenti sono il NICA (Nodo di Interconnessione per la Cooperazione Applicativa) e la PDD conforme alle specifiche SPCoop e nativamente integrata con il NICA.

Ulteriori informazioni sul sistema ICAR-ER sono disponibili sul sito di Lepida SpA: <http://www.lepida.it>

6. Dati

Il sistema ANA-CNER è in grado di mettere a disposizione i seguenti dati, sulla base dei quali vengono poi impostate le visure per le diverse amministrazioni precedenti, in relazione al livello di integrazione delle Amministrazioni erogatrici.

A) TIPOLOGIE DATI ANAGRAFICI

B1	Generalità (Cognome, nome, sesso, CF, data di nascita...)
B2	Stato anagrafico (se residente, Emigrato, Deceduto)
B3	Residenza - indirizzo (comune o luogo di residenza, CAP, indirizzo...)
B4	Paternità/Maternità (Cognome, nome e CF genitori)
B5	Famiglia (codice anagrafico, descrizione componenti, numero componenti...)
B6	Iscrizione anagrafica (motivo di iscrizione, descrizione comune di provenienza...)
B7	Cancellazione anagrafica (Motivo di cancellaz., descrizione comune emigrazione...)
B8	Decesso (comune di decesso, data evento...)
B9	Titolo di soggiorno (regolarità, numero del titolo, data rilascio/scadenza...)
B10	Stato civile (tipo di stati civili, dati coniuge, dati matrimonio, separazione ecc...)
B11	Carta d'identità (Estremi, Interdizione all'espatrio, immagine)
B12	Variazioni anagrafiche in corso (se presenti, tipologia di procedimenti anagrafici in corso)
B13	Dati aggiuntivi (dati su telefonia, posta elettronica e domicilio, facoltativi nell'anagrafe comunale)

B) DETTAGLI DELLE TIPOLOGIE DATI ANAGRAFICI

I dati riportati su sfondo grigio, non sono disponibili nella versione attuale del tracciato del DB normalizzato, e saranno oggetto delle future evoluzioni del tracciato stesso.

	Tipologia B1: Generalità
B1.1	Cognome
B1.2	Nome
B1.3	Codice Fiscale
B1.4	Codice Individuale (traslitterato)
B1.5	Sesso
B1.6	Data di nascita (gg/mm/aaaa)
B1.7	Luogo di nascita
B1.8	Codice Istat Comune di nascita
B1.9	Codice Istat Provincia di nascita
B1.10	Codice Istat Stato Estero di nascita
B1.11	Descrizione Comune atto di nascita
B1.12	Descrizione Provincia di nascita
B1.13	Descrizione Luogo estero di nascita
B1.14	Codice individuale AIRE (per gli italiani iscritti in AIRE) (traslitterato)
B1.15	Descrizione cittadinanza
B1.16	Data decorrenza acquisto cittadinanza italiana gg/mm/aaaa
B1.17	Codice Istat cittadinanza
B1.18	Variazione di Cognome e Nome Registrata
B1.19	Professione
B1.20	Titolo di studio
B1.21	Flag Validazione Codice Fiscale
B1.22	Numero Parte Serie Ufficio Anno atto di nascita

	Tipologia B2: stato anagrafico
B2.1	Stato Anagrafico: se residente, emigrato, deceduto, AIRE, irreperibile ecc...

	Tipologia B3 Residenza - indirizzo
B3.1	Descrizione Comune di residenza
B3.2	Descrizione Stato estero di residenza
B3.3	Descrizione Luogo estero di residenza
B3.4	Codice Istat Comune di residenza
B3.5	Codice Istat Stato estero di residenza
B3.6	Codice Min. Esteri Consolato italiano competente
B3.7	Codice Territorio Estero
B3.8	CAP residenza
B3.9	Descrizione Consolato italiano competente
B3.10	Indirizzo di residenza di primo livello - Via (Toponimo, Descrizione), Civico Esterno
B3.11	Indirizzo di residenza unità abitativa- Piano, Scala, Interno
B3.12	Data Decorrenza indirizzo gg/mm/aaaa

	Tipologia B4 Paternità/Maternità
B4.1	Paternità (Cognome e Nome e CF)
B4.2	Maternità (Cognome e Nome e CF)

	Tipologia B5: Famiglia
B5.1	Codice Famiglia/Convivenza anagrafica (traslitterato)
B5.2	Descrizione componenti Famiglia anagrafica (Cognome/Nome, Luogo e Data di nascita)
B5.3	Descrizione convivenza anagrafica e Estremi responsabile
B5.4	Numero componenti Famiglia Anagrafica
B5.5	Data creazione famiglia anagrafica
B5.6	Data ingresso in famiglia (per aggregazioni familiari)
B5.7	Rapporti di parentela (23 casi dettagliati da ISTAT)
B5.8	Codice famiglia AIRE (per gli italiani iscritti in AIRE) (traslitterato)

	Tipologia B6: Iscrizione anagrafica
B6.1	Motivo di iscrizione (per nascita,immigrazione, rimpatrio...)
B6.2	Sotto motivo di iscrizione (solo per gli UE e paesi assimilati) (per lavoro, studio ecc...)
B6.3	Descrizione Comune di provenienza
B6.4	Codice Istat Comune di provenienza
B6.5	Data evento provenienza (gg/mm/aaaa)
B6.6	Data registrazione provenienza (gg/mm/aaaa)
B6.7	Codice Istat Comune di ricomparsa
B6.8	Data di ricomparsa
B6.9	Data registrazione ricomparsa

	Tipologia B7: Cancellazione anagrafica
B7.1	Motivo di cancellazione (decesso, emigrazione, espatrio ecc..)
B7.2	Descrizione Comune di emigrazione
B7.3	Codice Istat Comune di emigrazione
B7.4	Data evento emigrazione (gg/mm/aaaa)
B7.5	Data registrazione emigrazione (gg/mm/aaaa)
B7.6	Data cancellazione per irreperibilità
B7.7	Data registrazione irreperibilità

	Tipologia B8: Decesso
B8.1	Descrizione Comune di decesso
B8.2	Codice Istat Comune di decesso
B8.3	Data evento decesso (gg/mm/aaaa)
B8.4	Data registrazione decesso
B8.5	Numero Parte Serie Ufficio Anno atto di decesso

	Tipologia B9: Titolo di soggiorno
B9.1	Regolarmente soggiornante (SI/NO)
B9.2	Numero Titolo di soggiorno
B9.3	Data rilascio Titolo di soggiorno
B9.4	Data scadenza Titolo di soggiorno
B9.5	Organo di rilascio
B9.6	Tipologia (attestato di soggiorno temporaneo o permanente per citt. UE)
B9.7	Data Attestato di soggiorno/Attestato di soggiorno permanente (per cittadini UE e assimilati)
B9.8	Codice Comune che ha rilasciato l'Attestato di soggiorno/Attestato di soggiorno permanente
B9.9	Descrizione Comune che ha rilasciato l'Attestato di soggiorno/Attestato di soggiorno permanente
	Tipologia B10: Stato civile
B10.1	Stato Civile (celibe/nubile, coniugato, stato libero, vedovo)
B10.2	Cognome e Nome, C.F., Data, Luogo di nascita e Comune che ha l'atto di nascita del Coniuge
B10.3	Data matrimonio
B10.5	Descrizione Luogo di matrimonio
B10.5	Codice Istat Luogo di matrimonio
B10.6	Descrizione Consolato straniero in Italia (per matrimonio stranieri e misti)
B10.7	Data registrazione evento
B10.8	Descrizione di sentenza di divorzio, scioglimento, nullità o cessazione del matrimonio
B10.9	Data passaggio in giudicato
B10.10	Data sentenza
B10.11	Descrizione Stato che ha emesso la sentenza
B10.12	Descrizione Comune che ha emesso/riconosciuto (per sentenze emesse da Stati Esteri) la sentenze
B10.13	Data deposito in cancelleria tribunale (pubblicazione)
	Data annotazione a margine dell'atto di matrimonio
B10.15	Codice Istat Comune di matrimonio / stato estero di matrimonio
B10.16	Codice Istat Comune/Stato Estero sede Tribunale che ha emesso sentenza
B10.17	Codice Istat Comune che ha riconosciuto la sentenza in Italia
B10.18	Data registrazione in anagrafe
B10.19	Codice istat comune registrazione atto originale di matrimonio
B10.20	Descrizione comune registrazione atto originale di matrimonio
B10.21	Numero Parte Serie Ufficio Anno atto di matrimonio
B10.22	Numero Parte Serie Ufficio Anno atto di decesso del coniuge
B10.23	Codice istat comune atto di decesso del coniuge
B10.24	Descrizione comune atto di decesso del coniuge
B10.25	Codice istat comune registrazione atto originale di divorzio
B10.26	Descrizione comune registrazione atto originale di divorzio
B10.27	Numero Parte Serie Ufficio Anno atto originale di divorzio
	Tipologia B11: Carta d'identità
B11.1	Estremi Carta d'identità (numero anno di rilascio, di scadenza e Comune di rilascio) CI/CIE
B11.2	Interdizione all'espatrio (SI/NO)
B11.3	Immagine
	Tipologia B12: variazioni anagrafiche in corso
B12.1	Procedimento anagrafico in corso (SI/NO)
B12.2	Tipologia procedimento anagrafico in corso (cancellazione e motivo, o variazione abitazione)
	Tipologia B13: dati aggiuntivi
B13.1	Telefono mobile
B13.2	Posta Elettronica Certificata

B13.3	Posta Elettronica
B13.4	Telefono residenza
B13.5	Telefono domicilio
B13.6	Indirizzo di domicilio
B13.7	Frazione domicilio
B13.8	Codice Istat Comune domicilio
B13.9	Descrizione Comune domicilio
B13.10	Provincia domicilio
B13.11	CAP domicilio

7. Livelli di servizio

Il servizio sarà disponibile 24 ore su 24, salvo interruzioni di attività di manutenzione e di disponibilità dei nodi periferici (installati presso i Comuni). Sarà disponibile un help desk contattabile via e-mail e telefono, garantito in orari di ufficio. I meccanismi di risposta possono prevedere risposte dirette ed immediate, e ridirezione a tecnici di competenza in base alla tipologia di domanda.

ALLEGATO 2 (ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA)

Schema di Convenzione per l'attuazione del Sistema "ANA CN-ER" - Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna

Tra

La Regione Emilia-Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, P.IVA 02086690373, rappresentata da Lorenzo Broccoli, nato a Crevalcore (BO) il 03/10/1963, C.F. BRCLNZ63R03D166F che interviene nella qualità di Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica,

e

l'Amministrazione _____, con sede legale in _____, P.IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, che interviene nella qualità di _____,

Richiamate:

- le disposizioni di cui al d.lgs 24 gennaio 2006, n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
- le disposizioni in materia anagrafica, fra cui: l. 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"; d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"; decreto-legge 27 dicembre 2000 n. 392 convertito in l. 28 febbraio 2001 n. 26, in materia di istituzione dell'INA – Indice Nazionale delle Anagrafi, l. 31 maggio 2005 n. 88, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" e l. 30 luglio 2010 n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, art.40, comma 3 sull'integrazione e ulteriore ampliamento dei dati dell'INA con i dati AIRE, il Decreto interministeriale 13 ottobre 2005 n. 240, Regolamento INA;
- le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii art. 18 in materia di acquisizione d'ufficio di documenti e accertamento d'ufficio dei dati certificati dalle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni di cui alla l. 17 marzo 1993 n. 63, "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" (in particolare l'art. 2) e il d.p.c.m. 5 maggio 1994, "Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità";
- le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 2, comma 5 e il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico sulla documentazione amministrativa" (in particolare artt. 43, 46, 71 e 72);
- le disposizioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (in particolare, art. 30);

- le disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- le disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito denominato semplicemente "CAD") e ss.mm.;
- le disposizioni di cui alla l. 28 febbraio 2009 n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (in particolare, art. 16 bis);
- le disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) (in particolare l'art. 15);
- la direttiva n. 14 del 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive" di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- le disposizioni della l.r. 7 dicembre 2011, n.18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione";
- le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" pubblicate da DigitPA, il 22 aprile 2011;

Considerati:

- il progetto "Sistema a Rete Regionale", approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua prima versione con delibera di giunta n. 601/2008, e successivamente, a seguito dell'approvazione dei Progetti ALI-CNER e RILANDER da parte di DigitPA (ex CNIPA), nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. 415/2010; e dal Comune con delibera di giunta n. _____, e successivamente, nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. _____;
- il sistema "Federa", su cui si fonda la gestione dell'identità digitale degli utenti dei servizi erogati dall'intero sistema regionale nell'ambito della Community Network Emilia-Romagna;
- la collaborazione con ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) e la Comunità Tematica Servizi Anagrafici e Demografici che hanno contribuito all'elaborazione del Sistema oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze.

Considerato, altresì che:

- le Anagrafi della popolazione residente (di seguito denominate semplicemente "APR") dei Comuni costituiscono le banche di dati in cui sono raccolte le informazioni dei cittadini residenti;
- l'Indice Nazionale delle Anagrafi (di seguito denominato semplicemente "INA") costituisce la banca di dati del Ministero dell'Interno, strumento essenziale per la promozione della circolarità delle informazioni anagrafiche tra pubbliche amministrazioni;
- il Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (di seguito denominato semplicemente SAIA) costituisce l'infrastruttura tecnologica su cui si fonda la certificazione e successiva circolazione delle informazioni anagrafiche dai Comuni al

Centro Nazionale dei Servizi Demografici presso il Ministero dell'Interno, anche ai fini del costante aggiornamento dell'INA e delle banche di dati derivate;

Definiti:

- "amministrazioni procedenti": tutte le amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2°, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, le società interamente partecipate da enti pubblici e con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5° della l. n. 311 del 30 dicembre 2004, nonché i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico;
- "amministrazioni erogatrici": tutti i Comuni che provvedono alla regolare tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente e che mettono a disposizione i relativi servizi di accesso e ne garantiscono la certificazione;
- "dati in consultazione": dati personali accedibili dalle amministrazioni procedenti in sola lettura, senza possibilità di estrazione;
- "dati in fruibilità": dati personali suscettibili di trasferimento nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del CAD;
- "elenchi estraibili": elenchi degli iscritti all'anagrafe rilasciabili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 34, commi 1° e 2°, del d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989;
- "posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- "produzione dati giornaliera": la comunicazione unica che l'ufficio anagrafico comunale inoltra al sistema INA-SAIA al termine dell'istruttoria amministrativa;
- "trattamenti su APR o INA": l'inserimento, la modifica, la cancellazione, la consultazione e l'eventuale sospensione della consultazione dei contenuti nell'INA o nelle APR comunali;
- "visura anagrafica": il documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43, comma 4° del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal sistema informativo di un Comune del territorio regionale;

Richiamate altresì le definizioni dell'art. 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisamente quelle di:

- "titolare del trattamento": il soggetto cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;
- "incaricato del trattamento": la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- "interessato": la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati dal sistema ANA-CNER;

- "referente della convenzione": rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;

Premesso che:

- l'art. 50, comma 2° del CAD stabilisce che, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
- l'art. 58 del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche di dati accessibili per via telematica predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la l'accessibilità e la fruibilità dei dati;
- la Regione Emilia-Romagna ha stipulato in data 4 aprile 2009 il "Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Emilia-Romagna per il collegamento all'INA";
- secondo quanto previsto, dall'art. 1 della l. 1228/54 e dall'art. 16 bis, commi 1° e 2°, della l. 2/2009, i Comuni devono popolare e aggiornare l'INA;
- la Regione Emilia-Romagna ha promosso la realizzazione e coordinato la diffusione del sistema denominato "Accerta, finalizzato alla semplificazione delle attività istituzionali dei Comuni del territorio regionale di consultazione dei dati anagrafici ed estrazione di elenchi, conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e che ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71 previsti dal DPR sopra citato e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
- in base alla direttiva n. 14 del 2011 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;
- il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e a tal fine l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede la predisposizione delle apposite convenzioni.
- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3° della Legge Regionale 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", come successivamente modificata dalla LR 4/2010, la Regione Emilia-Romagna cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività

istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi;

- la suddetta legge definisce, anche normativamente, la Community Network Emilia-Romagna, consolidandone ruolo e funzioni, ed infatti recita, all'art. 4bis che l'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10;
- il modello organizzativo interistituzionale, definito nell'ambito della Convenzione istitutiva della CN-ER, è finalizzato alla realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; alla partecipazione congiunta e l'adesione alle iniziative del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER); alla partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;
- il potere di rappresentanza della CN-ER, è attribuito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto definito nel punto 1.5 della Convenzione istitutiva;
- all'art. 14 della suddetta Legge la Regione Emilia-Romagna sviluppa servizi integrati volti a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati;

Tutto ciò visto, considerato, definito e premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni intendono promuovere e garantire l'accesso alle informazioni anagrafiche da parte delle Amministrazioni procedenti, conformemente alle disposizioni normative vigenti, in ottica di una semplificazione delle attività istituzionali, riduzione dei costi ed uniformazione ed omogeneità nei trattamenti.

Art. 2 – Oggetto

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni del territorio regionale, per la finalità di cui all'art.1, rendono operativo il sistema "ANA-CNER", a favore delle Amministrazioni procedenti per l'accesso alle informazioni anagrafiche

Il modello federato di circolarità anagrafica sotteso al sistema ANA-CNER non comporta la creazione di una nuova banca di dati, né la duplicazione delle banche di dati già esistenti sul territorio regionale.

La Regione nel ruolo di intermediario agevola l'accesso da parte delle *Amministrazioni procedenti* alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale.

Attraverso il sistema ANA-CNER:

a) sono gestiti gli accessi delle Amministrazioni procedenti alle informazioni anagrafiche delle Amministrazioni certificanti aderenti al sistema, attenendosi ai criteri e alle modalità operative indicate nell'art. 6 della presente convenzione;

b) sono memorizzate le consultazioni effettuate, anche al fine di facilitare le attività di controllo e monitoraggio da parte dei Comuni legittimati.

L'architettura del sistema ANA-CNER, i relativi servizi, la governance e linee guida tecnico-organizzative sono dettagliate nell'allegato 1.

Regione Emilia-Romagna sottoscrive apposite convenzioni con le singole parti (Comuni ed Amministrazioni procedenti). Attraverso tali Convenzioni le singole parti si impegnano reciprocamente nel Sistema ANA-CN-ER

La presente convenzione disciplina i ruoli, gli obblighi e i rapporti negoziali che si instaurano fra Regione Emilia-Romagna e singole Amministrazioni procedenti, anche sulla base di speculari convenzioni tra Regione Emilia-Romagna e singoli Comuni (allegato 2).

Regione Emilia-Romagna, sottoscrive la presente Convenzione in nome e per conto dei Comuni che si accreditano al Sistema ANA-CNER e rendono disponibili le informazioni anagrafiche a favore delle Amministrazioni procedenti.

L'Amministrazione procedente, con la presente convenzione, aderisce al Sistema ANA-CNER ed incarica la Regione alla stipula, in nome e per conto dell'Amministrazione stessa, delle singole apposite convenzioni con i Comuni.

Con la presente convenzione, ed in particolare attraverso l'allegato 3 (*DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE*), l'Amministrazione Procedente dichiara le condizioni di legittimità alla base della richiesta di adesione al sistema (finalità istituzionali, riferimenti normativi ed ambito territoriale di riferimento).

La presente convenzione nelle sue parti generali, è approvata dai singoli Comuni aderenti, mentre la documentazione riferita all'accesso (allegato 3) è stata preventivamente trasmessa ai singoli Comuni interessati, i quali hanno potuto, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, negare l'autorizzazione per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, alla richiesta di accesso e consultazione alla propria banca dati anagrafica. In caso di silenzio, l'accesso si intendeva autorizzato.

La presenta Convenzione definisce pertanto, sulla base di quanto descritto nei precedenti commi 2 e 3, i Comuni per i quali è consentito l'accesso. La convenzione diviene operativa alla sottoscrizione fra le parti. Saranno effettivamente accedibili i Comuni cui è consentito l'accesso e che, dalla data e a seguire, sono accreditati al Sistema ANA-CNER.

L'Amministrazione procedente si assume ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune e la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Art. 3 - Titolarità delle banche di dati e titolarità del trattamento

Il Comune detiene la piena ed esclusiva proprietà della Banca Dati Anagrafica e delle informazioni in questa memorizzate.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune e non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti in essa, o utilizzarli, per fini diversi da quelli contemplati nel relativo profilo di legittimità dell'amministrazione procedente.

L'amministrazione procedente è a sua volta titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, acquisiti mediante l'accesso della banca dati anagrafica del Comune, in ragione dell'autonomia decisionale posseduta ed in considerazione dell'attività istituzionale perseguita; le spettano quindi tutti gli obblighi che la legge attribuisce al Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione effettuato da parte dell'Amministrazione procedente in modo difforme o in violazione al presente atto ed alle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione procedente, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ed esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune (in qualità di certificante) e della Regione (in qualità di intermediario).

I Comuni e le Amministrazioni procedenti, si avvalgono della Regione per l'espletamento delle proprie finalità.

Lo svolgimento di questa funzione prevede il trattamento di dati personali, nello specifico di quelli relativi ai soggetti indicati come responsabili delle convenzioni, ai relativi responsabili del trattamento e a quelli abilitati al sistema, secondo il relativo profilo di legittimità.

La Regione nella sua funzione di intermediario ha visibilità di tutte le attività registrate nel sistema e per questo è nominata da parte di ogni singola amministrazione certificante quale responsabile esterno della verifica della conformità degli accessi nel rispetto di quanto definito nella presente convenzione, ma anche secondo i più generali principi contenuti nel Codice della Privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza).

Art. 4 - Ruoli e obblighi delle parti

La Regione Emilia-Romagna coordina il Sistema ANA-CNER in quanto coordina il processo di adesione al Sistema da parte delle Amministrazioni, monitora il corretto utilizzo del Sistema e ne gestisce la soluzione tecnologica.

Per le attività di cui al precedente comma Regione Emilia-Romagna, si avvale del Centro di Supporto di cui al successivo art. 5.

La Regione Emilia-Romagna sottoscrive inoltre la presente convenzione in nome e per conto del Comune che, in qualità di Amministrazione certificante, si impegna a:

- a) garantire, l'accesso per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati, attenendosi, fra l'altro, a quanto previsto nell'allegato 1 della presente convenzione;
- b) garantire la correttezza e l'aggiornamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati e ad aggiornare in maniera continua e costante il Sistema INA-SAIA, come previsto da apposita norma nazionale;
- c) identificare uno o più soggetti, quali propri referenti, attribuendo loro la legittimazione ad accedere al sistema per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo sulle consultazioni della banca dati anagrafica del proprio Comune;

L'Amministrazione procedente, sottoscrivendo la presente convenzione si impegna a:

- a) individuare il Referente per la convenzione e darne comunicazione formale alla Regione;
- b) utilizzare il Sistema ANA-CNER e i dati messi a disposizione esclusivamente per le finalità dettagliate nell'allegato 3 e nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- c) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- d) designare il proprio Responsabile del trattamento dei dati personali e comunicarlo formalmente alla Regione, oltre a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione;
- e) designare preventivamente e con adeguate istruzioni i soggetti incaricati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato l'accesso al sistema;
- f) rispettare, oltre a quanto previsto nel presente documento, anche delle istruzioni operative e di sicurezza di cui all'allegato 1 della presente convenzione;
- g) rinunciare all'acquisizione dei documenti in formato cartaceo nel momento in cui si avvalgono dei servizi forniti attraverso il Sistema ANA-CNER, assolvendo in tal modo a quanto disposto dall'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183.

Le Amministrazioni precedenti si assumono ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune e la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Altri contenuti essenziali in relazione agli obblighi e responsabilità delle Amministrazioni sono meglio dettagliati nell'allegato 1 (Par. "Disciplinare della consultabilità dei dati").

Art. 5 – Centro di Supporto

Il Centro di Supporto gestisce il Sistema ANA-CNER, rispetto alle funzioni: amministrative organizzative, giuridiche, tecnologiche e info-formative.

Il Centro di Supporto gestisce e monitora gli accessi, anche in relazione ai dovuti controlli sulla correttezza della gestione degli accessi e della consultazione delle informazioni, a livello sovracomunale.

Il Centro di Supporto verifica, con cadenza periodica annuale, l'attualità della finalità per le quali è stato attivato l'accesso all'Amministrazione precedente, anche con riferimento al numero delle utenze attive. Il Centro di Supporto provvede all'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati all'accesso.

Il Centro di Supporto, inoltre, può, accertata una violazione di legge ovvero un utilizzo dei dati anagrafici illecito, inibire gli accessi, anche su richiesta del Comune di riferimento o del Ministero dell'Interno.

Sono previste delle soglie relativamente al numero di soggetti abilitati da ciascuna amministrazione precedente in relazione alle sue dimensioni e alle finalità per le quali viene richiesto il collegamento. Le richieste di superamento di tali soglie devono essere valutate caso per caso dal Centro di Supporto e dai Comuni del territorio regionale .

Nel dettaglio il Centro di supporto coordina il processo di adesione e di accesso alle informazioni delle Amministrazioni aderenti al Sistema. In particolare:

- gestisce la fase istruttoria per la predisposizione o la modifica dell'allegato 3 allo schema di convenzione con l'Amministrazione precedente e la verifica delle condizioni di legittimità della richiesta;
- trasmette la documentazione di cui al precedente comma ai Comuni del territorio regionale interessati dalla richiesta dell'Amministrazione precedente, i quali potranno entro trenta giorni negare l'autorizzazione all'accesso per la propria banca dati secondo quanto definito all'art. 2;
- provvede a dare comunicazione agli organi della CN-ER, Comitato Permanente di indirizzo e Comitato tecnico di nuove richieste di adesione al Sistema o loro integrazioni da parte delle Amministrazioni precedenti.

La Regione affida l'attivazione e la gestione del Centro di supporto a Lepida S.p.A, secondo le regole e i principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 - Le regole dell'accesso

L'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei diversi Comuni del territorio regionale è conforme ai principi di correttezza, necessità e pertinenza di cui al combinato disposto degli artt. 3 ed 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché alle regole generali in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Accedono al sistema esclusivamente le amministrazioni precedenti preventivamente autorizzate sulla base del procedimento di "silenzio-assenso", descritto agli artt 2 e 5.

Nel rispetto del principio di necessità e di pertinenza, i dati a cui ciascuna Amministrazione precedente può accedere sono esclusivamente i dati previamente definiti e riportati nell'allegato 3 della presente convenzione, che indicherà anche la modalità del trattamento (consultazione o fruizione), la norma di legge o di regolamento che ne autorizza il trattamento, nonché i limiti cui attenersi nel trattamento.

Attraverso il sistema ANA-CNER il dato cui si chiede l'accesso è reperito, caso per caso, nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale. Attraverso il sistema i soggetti, afferenti alle amministrazioni precedenti, sono profilati. In particolare, a ciascun soggetto legittimato sono assegnate specifiche credenziali di autenticazione FedERa, rilasciate con la procedura di identificazione forte, prevista nelle linee guida tecnico-organizzative del Sistema FedERa. Le credenziali di autenticazione assegnate, associate al profilo definito per l'Amministrazione precedente, abilitano il soggetto autenticato esclusivamente alle operazioni consentite dalla presente convenzione.

Art. 7 - L'oggetto dell'accesso

Attraverso il sistema ANA-CNER, è consentito l'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei Comuni. Il risultato dell'accesso è configurabile, sotto un profilo generale, come "visura anagrafica". Ogni visura anagrafica è autorizzata dal sistema in ragione del profilo di autorizzazione del soggetto abilitato all'accesso (allegato 3).

In particolare, l'interfaccia del sistema consente l'accesso alle informazioni dettagliate nell'allegato 1. Attraverso il sistema sono, inoltre, garantiti servizi di ricerca, di consultazione, nonché di scaricamento di dati aggregati per finalità statistiche.

I dati veicolati attraverso il sistema possono essere utilizzati esclusivamente quali dati strumentali alla produzione delle suddette visure; l'utilizzazione di queste deve durare per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati vengono richiesti.

In caso di modifica dell'allegato 3, il Centro di supporto esegue le azioni di cui al comma 5 del precedente art. 5, e in caso di esito positivo dell'istruttoria condotta, rende operative le modifiche intervenute, previo presa d'atto dell'Amministrazione precedente.

Art. 8 - Modifica della convenzione

Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati, a seguito:

- delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del CAD;
- della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
- dell'adesione di ciascuna delle parti al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal CAD ed al relativo trasferimento di parte della Convenzione negli Accordi di Servizio ivi previsti;
- di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla modifica della presente convenzione, il Centro di supporto predispone la proposta di modifica, e previa approvazione degli organi della CN-ER (CPI e CT), la invia, al referente della convenzione dell'Amministrazione precedente, che potrà, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, proporre modifiche. Entro ulteriori trenta giorni, il Centro di supporto provvederà a sottoporre, con le medesime modalità, uno schema di convenzione modificata al referente della convenzione dell'Amministrazione precedente.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa e di comunicare tale modifica o revoca al Centro di supporto. Le modifiche alla convenzione diventeranno operanti trascorsi trenta giorni dall'invio delle modifiche alle Amministrazioni precedenti.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte risultino sostanziali e richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

Art. 9 - Durata

La durata della presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2015. In mancanza di disdetta da parte dell'Amministrazione Precedente, da farsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie attraverso apposito atto.

Art. 10 - Oneri economici

La presente convenzione non comporta oneri in capo ai soggetti sottoscrittori, fatti salvi eventuali costi di mero funzionamento del Sistema a carico delle Amministrazioni precedenti.

Art. 11 - Foro competente

Qualsiasi controversia inerente l'attuazione, l'esecuzione e l'interpretazione sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Bologna.

Art. 12 - Disposizioni finali

La presente convenzione sarà inviata in duplice originale alle Amministrazioni precedenti che l'hanno sottoscritta e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Per la Regione Emilia Romagna

Per _____

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, del codice civile, le parti approvano specificamente per iscritto la clausola di cui all'art. 11 della presente convenzione "Foro competente"

Per la Regione

Per _____

ALLEGATO 3 (ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA)

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO

A) NOME AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Nome: _____;

B) REFERENTE DELLA CONVENZIONE

- Nome e Cognome: _____;
- Codice fiscale: _____;
- Telefono: _____;
- Fax: _____;
- E-mail: _____;

C) DATI ANAGRAFICI RICHIESTI

INDICARE, UTILIZZANDO I CODICI DELLA TABELLA SEGUENTE, LE CLASSI DI DATI RICHIESTE:
(ESEMPIO: "CLASSI: B1, B2, B4")

- CLASSI: _____;

B1	GENERALITÀ B1.1 - COGNOME B1.2 - NOME
B2	STATO ANAGRAFICO B2.1 - STATO ANAGRAFICO: SE RESIDENTE, EMIGRATO, DECEDUTO, AIRE, IRREPERIBILE ECC...
B3	RESIDENZA - INDIRIZZO B3.1 - DESCRIZIONE COMUNE DI RESIDENZA B3.2 - DESCRIZIONE STATO ESTERO DI RESIDENZA ...
B4	PATERNITÀ/MATERNITÀ B4.1 - PATERNITÀ (COGNOME E NOME E CF) B4.2 - MATERNITÀ (COGNOME E NOME E CF)
B5	FAMIGLIA B5.1 - CODICE FAMIGLIA/CONVIVENZA ANAGRAFICA B5.2 - DESCRIZIONE COMPONENTI FAMIGLIA ANAGRAFICA (COGNOME/NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA) ...
B6	ISCRIZIONE ANAGRAFICA B6.1 - MOTIVO DI ISCRIZIONE (PER NASCITA, IMMIGRAZIONE, RIMPATRIO...) B6.2 - SOTTO MOTIVO DI ISCRIZIONE (SOLO PER GLI UE E PAESI ASSIMILATI) (PER LAVORO, STUDIO, ETC.) ...
B7	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA B7.1 - MOTIVO DI CANCELLAZIONE (DECESSO, EMIGRAZIONE, ESPATRIO ECC..) B7.2 - DESCRIZIONE COMUNE DI EMIGRAZIONE ...
B8	DECESSO B8.1 - DESCRIZIONE COMUNE DI DECESSO B8.2 - CODICE ISTAT COMUNE DI DECESSO ...
B9	TITOLO DI SOGGIORNO B9.1 - REGOLARMENTE SOGGIORNANTE B9.2 - NUMERO DI TITOLO DI SOGGIORNO ...
B10	STATO CIVILE B10.1 - STATO CIVILE (CELIBE/NUBILE, CONIUGATO, STATO LIBERO, VEDOVO) B10.2 - COGNOME E NOME, C.F., DATA, LUOGO DI NASCITA E COMUNE CHE HA L' ATTO DI NASCITA DEL CONIUGE

	...
B11	CARTA D'IDENTITÀ B11.1 – ESTREMI CARTA D'IDENTITÀ B11.2 – INTERDIZIONE ALL'ESPATRIO ..
B12	VARIAZIONI ANAGRAFICHE IN CORSO B12.1 - PROCEDIMENTO ANAGRAFICO IN CORSO (SI/NO) B12.2 - TIPOLOGIA PROCEDIMENTO ANAGRAFICO IN CORSO (CANCELLAZIONE E MOTIVO, O VARIAZIONE ABITAZIONE)
B13	DATI AGGIUNTIVI B13.1 – TELEFONO MOBILE B13.2 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ...

L'ELENCO DETTAGLIATO DEI CAMPI È DISPONIBILE NELL'ALLEGATO 1 (PAR. 6)

D) FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Descrivere, per le classi indicate al punto C, i compiti istituzionali dell'amministrazione procedente che motivano il trattamento dati:

B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B6	
B7	
B8	
B9	
B10	
B11	
B12	
B13	

E) RIFERIMENTI NORMATIVI

Descrivere, per le classi indicate al punto C, la norma di legge o di regolamento che autorizza il trattamento dati :

B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B6	
B7	
B8	
B9	
B10	
B11	
B12	
B13	

F) AMBITO TERRITORIALE

Barrare l'ambito territoriale nel quale l'amministrazione opera. Si precisa che la disponibilità dei dati è garantita solamente per i Comuni che hanno aderito al sistema "ANA-CNER" tramite la sottoscrizione della "Convenzione fra Regione e Comune".

- 08 – Tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna
- 033 – Tutti i Comuni della Provincia di Piacenza

- 034 – Tutti i Comuni della Provincia di Parma
- 035 – Tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia
- 036 - Tutti i Comuni della Provincia di Modena
- 037 - Tutti i Comuni della Provincia di Bologna
- 038 - Tutti i Comuni della Provincia di Ferrara
- 039 - Tutti i Comuni della Provincia di Ravenna
- 040 - Tutti i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena
- 099 - Tutti i Comuni della Provincia di Rimini

Nel caso in cui l'ambito territoriale non possa essere specificato attraverso le classi indicate sopra, è necessario indicare di seguito i singoli Comuni con Codice Istat e Nome.

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
-

G) MODALITA' DI ACCESSO AL DATO

Indicare per le tipologie di dati indicate al punto C e nel rispetto dei riferimenti normativi indicati, con quali modalità si intende accedere al dato:

- Consultazione;
- Elenco;
- Aggregato statistico.

B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B6	
B7	
B8	
B9	
B10	
B11	
B12	
B13	

ALLEGATO 4 (ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA)

Modulo per la designazione del responsabile del trattamento dei dati personali

Facendo seguito alla convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni del territorio regionale e considerato quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di _____, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa il sig./la sig.ra _____ quale responsabile del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati personali dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento dei seguenti dati personali:

- dati personali di natura anagrafica (**vedi allegato 3 della convenzione**).

In conformità ai principi di necessità e di pertinenza di cui agli artt. 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sopra menzionati avverrà solo se strumentale all'adempimento degli obblighi assunti dal Comune di _____ in esecuzione dell'accordo attuativo richiamato.

Il Comune di _____ non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di titolarità del Comune né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

I dati personali saranno trattati soltanto da soggetti afferenti alla struttura interna del Comune di _____, che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dai rapporti e dalle attività sopra indicate. Sarà cura del Comune di _____ designare i suddetti soggetti incaricati del trattamento, fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione delle istruzioni impartite, inviare la lista degli incaricati al Comune di _____ e mantenerla aggiornata.

Il personale dipendente o i collaboratori del Comune di _____ che saranno designati incaricati del trattamento di cui è titolare il Comune di _____ dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.

Il Comune di _____ designerà gli amministratori di sistema conformemente al Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di _____ dovrà adottare idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, oggetto di trattamento, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.

Il Comune di _____, nell'ambito dell'incarico assegnatole, garantirà al Comune di _____ la massima assistenza e collaborazione.

I dati personali indicati in tale documento relativi responsabile del trattamento sono contenuti all'interno del DB profilazioni della Regione Emilia-Romagna per l'espletamento delle attività previste dall'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2004.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Per accettazione
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

ALLEGATO 5 (ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA)

Modulo per la designazione della Regione Emilia-Romagna quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Facendo seguito alla convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni del territorio regionale e considerato quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di _____, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa la Regione Emilia-Romagna responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati personali dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento dei dati anagrafici inseriti all'interno del Sistema interoperabile di accesso ad dati anagrafici ANA-CNER.

In conformità ai principi di necessità e di pertinenza di cui agli artt. 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sopra menzionati avverrà solo se strumentale all'adempimento degli obblighi assunti dalla Regione Emilia-Romagna in esecuzione dell'accordo attuativo richiamato e, in particolare, derivanti dall'espletamento delle attività di intermediario strutturale e tecnologico nella fase di sperimentazione della erogazione del servizio ANA-CNER.

La Regione Emilia-Romagna a non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di titolarità del Comune né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

I dati personali saranno trattati soltanto da soggetti afferenti alla struttura interna della Regione Emilia-Romagna, che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dai rapporti e dalle attività sopra indicate. Sarà cura della Regione Emilia-Romagna designare i suddetti soggetti incaricati del trattamento, fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione delle istruzioni impartite, inviare la lista degli incaricati al Comune di _____ e mantenerla aggiornata.

Il personale dipendente o i collaboratori della Regione Emilia-Romagna che saranno designati incaricati del trattamento di cui è titolare il Comune di _____ dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.

La Regione Emilia-Romagna designerà gli amministratori di sistema conformemente al Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La Regione Emilia-Romagna dovrà adottare idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, oggetto di trattamento, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dell'incarico assegnatole, garantirà al Comune di _____ la massima assistenza e collaborazione.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Per accettazione
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**
